CAMERA DEI DEPUTATI N. 3505

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GUGLIELMO CASTAGNETTI

Norme per la sicurezza degli utenti di impianti tecnici

Presentata il 16 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 5 marzo 1990, n. 46, e le sue vicende applicative, hanno destato alto e costante interesse presso l'opinione pubblica, al di là della valenza meramente tecnica. Peraltro la legge in questione, dettando norme di comportamento a cui si debbono attenere i cittadini come committenti, o installatori, o progettisti, o verificatori, o tecnici delle pubbliche amministrazioni, o amministratori di condominio e così via, li investe tutti indistintamente anche in più ruoli contemporanei.

Tra l'altro la legge n. 46 del 1990, è stata e continua ad essere caratterizzata da una progressione significativa con l'occupazione di spazi, probabilmente non previsti dallo stesso legislatore, che però, per la ferrea logica delle cose, di fatto, le competono e con un effetto dirompente il cui risultato sarà positivo solo se questo fenomeno verrà adeguatamente gestito mediante una nuova legge.

La sua storia è, al riguardo, indicativa. Nata come legge intitolata « Norme per l'installazione degli impianti » quindi finalizzata alla sola installazione, si è evoluta passando al titolo « Norme per la sicurezza degli impianti » legando la sicurezza alla presenza di un minimo di regolamentazione per la progettazione e per le verifiche, invece che per la sola installazione.

Con il regolamento di attuazione, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1991, si è fatto poi un ulteriore passo in avanti, in quanto la

stesura è stata finalizzata alla sicurezza del cittadino nella veste di utente di questi impianti.

Quindi essa ha avuto una sua evoluzione riempendosi, strada facendo, di contenuti e finalità ben più importanti di quanto non fossero quelli iniziali ed una fase applicativa caratterizzata dallo stesso fenomeno evolutivo.

Tutto questo sta creando una forte aspettativa nei confronti dell'adeguamento della legge. Per cui è riduttivo cercare di rispondere con interpretazioni o integrazioni parziali, mentre è idonea una revisione organica e completa, articolo per articolo.

Bisogna, quindi, fare in modo che essa abbandoni la connotazione di « legge tampone », che ha attualmente, per assumere quella di legge quadro sulla sicurezza impiantistica, intesa come diritto del cittadino utente all'utilizzo sicuro degli impianti in qualsiasi luogo si trovi e in qualsiasi veste operi.

Un processo di revisione come quello che si ritiene di attuare deve trovare fondamento su quanto prodotto sino ad ora, che è da ritenersi rilevante, considerato che oltre la legge ed il regolamento sono stati emanati tre decreti ministeriali ed alcune importanti circolari, senz'altro non esaustivi, stante l'evoluzione continua delle problematiche connesse con la legge, ma comunque importanti per la sua applicazione. Quindi patrimonio da migliorare e non da vanificare. Principio a cui mi attengo in questa proposta di legge e che auspico debba valere anche per la revisione del regolamento di attuazione che deve essere occcasione di miglior applicazione della legge e non di inopportune revisioni corporative.

ARTICOLO 1. – SCOPO, OGGETTO E COMPETENZE.

Ambito di applicazione.

Allo stato attuale il diritto alla sicurezza del cittadino utente nell'utilizzo degli impianti, in qualsiasi luogo egli si trovi, è sancito dalla legge per i soli impianti elettrici. Ne discende che, per tutti gli altri, si deve realizzare l'estensione dell'ambito di applicazione. In tal modo tutti gli impianti indicati all'articolo 2, avranno lo stesso ambito, peraltro completo in quanto comprendente il civile, l'industriale, il commerciale, il terziario e gli altri usi.

Competenza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nel far questo non può essere ignorato che si entra nella sfera di competenza di altri Ministeri che non sono quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a cui è stato delegato il compito della stesura del regolamento e, di fatto, della gestione. Per evitare conflitti di competenza ma, soprattutto, per significare che questa proposta di legge è finalizzata alla sicurezza del cittadino, si propone che la relativa competenza debba essere affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Questa proposta di legge acquista ancor più validità se si tiene conto del fatto che l'incarico della stesura del regolamento di attuazione della legge n. 46 del 1990, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1991, fu affidato al presentatore della presente proposta di legge in quanto, come sottosegretario al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiginato, aveva quella delega alla difesa del consumatore, che è poi passata alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Questo rinforza ancor più la fondatezza della proposta di trasferire anche le competenze sulla legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Delega di competenze alla regione.

L'esperienza applicativa della legge n. 46 del 1990 ha fatto individuare nell'efficacia delle verifiche l'aspetto più negativo dovuto all'inadeguatezza del testo, alla scarsa volontà di rendere efficace questa importantte funzione ed alla mancanza di un organismo autorevole di coordinamento. In coerenza con l'articolo 117

della Costituzione che consente alla legge della Repubblica di demandare alle regioni il potere di emanare norme per la loro attuazione, nei vari articoli della presente proposta di legge, quando se ne ravvisa la necessità, verranno delegati compiti specifici alla regione, tutti logicamente rientranti nel disegno strategico delle verifiche.

Osservatorio sulla sicurezza.

In particolare, per quanto riguarda la funzione di coordinamento, si delega la regione a costituire un osservatorio sulla sicurezza degli impianti tecnici, i cui compiti e composizione sono illustrati all'articolo 20.

Scopo della legge.

Inoltre va tenuto conto che tutte le leggi attualmentge in vigore per la sicurezza tutelano, nella stragrande maggioranza, il cittadino in quanto lavoratore, a parte alcune leggi specifiche per nulla esaustive. La legge n. 46 del 1990, con quanto proposto, verrebbe ad essere la sola legge organica che tutela la sicurezza del cittadino nell'uso degli impianti ritenuti pericolosi in qualunque veste egli si presenti ed in qualsiasi ambito si trovi, attribuendogli anche specifici obblighi.

Oggetto della proposta di legge.

Proprio in relazione a ciò, si propone di anteporre all'elenco degli impianti ed all'ambito di applicazione l'oggetto della presente proposa di legge, cioè il comportamento che devono tenere tutti coloro che, a vario titolo, hanno a che fare con la realizzazione e la gestione degli impianti e, più in particolare, i diritti e gli obblighi del committente, dell'amministratore, del gestore degli impianti; i requisiti tecnico-professionali che devono possedere i progettisti, gli installatori ed i verificatori; le norme e le leggi tecniche e le procedure da seguire per la realizzazione degli impianti e i comportamenti della pubblica amministrazione.

Tutela della sicurezza.

Chiarito con lo stesso titolo che il fine è la sicurezza del cittadino nell'uso degli impianti, va però definito un punto attualmente controverso circa il risultato che si vuol attualmente perseguire, stabilendo che il funzionamento degli impianti non rientra nelle finalità primarie della proposta di legge, a meno che il mancato funzionamento non comporti pericoli per il cittadino. Quindi solo questo mancato funzionamento è sanzionabile ai sensi della presente proposta di legge. Fermo restando che il rispettare il principio della realizzazione a regola d'arte, sia pur a fini della sicurezza, ha indubbiamente come effetto indotto anche un impianto funzionante.

Tutela dell'igiene e della salute nell'uso degli impianti.

Anche se la questione è stata già dibattuta durante la stesura del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1991, non si è mai chiarito se la sicurezza debba essere intesa in senso generale e quindi che in essa debba rientrare anche la sicurezza per l'igiene e contro la contaminazione nell'uso degli impianti indicati alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 2 dell'elenco degli impianti soggetti alla presente proposta di legge. Con la modificazione dell'oggetto e del fine della legge, si stabilisce che vi rientrano anche la sicurezza per l'igiene e contro la contaminazione.

Tutela dell'incolumità e del patrimonio.

Per lo stesso motivo di cui al punto precedente, si includono, tra quelli soggetti, anche gli impianti antintrusione, in

quanto il loro mancato funzionamento può comportare, senz'altro, un danno e probabilmente un pericolo per l'utente.

Gestione integrata degli impianti.

Per le considerazioni fatte sinora ne discende che anche gli impianti di gestione integrata degli edifici vengono considerati nella presente proposta di legge in quanto, tra le altre, essi gestiscono proprio quelle funzioni antincendio, rilevamento gas, antintrusione considerate singolarmente.

Costante adeguamento.

Inoltre, si ritiene che la sicurezza del cittadino dipenda, oltre che dall'installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione a regola d'arte, anche dall'adeguamento degli impianti all'evoluzione normativa, con particolare riferimento a quella di sicurezza.

Commissione per la stesura del regolamento.

Partendo dal presupposto che una revisione della legge n. 46 del 1990 dovrà comportare una analoga operazione per il suo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1991, si precisa sin dall'inizio che la sua stesura è affidata ad apposita commissione permanente composta da membri di comprovata capacità di cultura tecnica e legislativa, tutti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto tale regolamento è uno strumento importantissimo per la reale applicazione della proposta di legge. Le competenze ed i compiti di tale commissione sono definiti all'articolo 18.

ARTICOLO 2. – IMPIANTI SOGGETTI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.

Aziende installatrici con requisiti per tutti gli impianti.

Relativamente agli impianti e, più in particolare, all'estensione dell'ambito, si ritiene opportuna una equiparazione di tutti gli altri impianti con quelli elettrici. In primo luogo come logica conseguenza del fatto che si propone la presente proposta di legge come legge quadro della sicurezza del cittadino nell'uso degli impianti, in qualunque luogo si trovi e, poi, per evitare la discriminazione tra installatori. Allo stato attuale, infatti, per una serie rilevante di impianti ed in un ambito molto vasto, tale figura può operare senza dover dimostrare nulla circa i requisiti. Con il testo proposto si viene ad eliminare, per questi impianti e in determinati ambiti, il deprecabile fenomeno dell'abusivismo che è stato, di fatto, quello che si voleva eliminare, per primo, con la legge n. 46 del 1990.

Inizio e luogo dell'impianto.

Per quanto riguarda il luogo dove si applica la presente proposta di legge, nel testo si considerano sia gli edifici sia gli immobili, essendo quest'ultimo termine più confacente alle attività produttive, commerciali e terziarie. Per quanto riguarda il punto di inizio dell'impianto nella presente proposta di legge si considerano sia il punto di consegna dell'ente fornitore sia i punti di fornitura da sistemi di produzione o di stoccaggio gestiti direttamente dall'utente. Inoltre, si elimina dal testo precedente la frase « all'interno degli edifici » in quanto gli impianti soggetti sono quelli a valle del punto di consegna e possono, indifferentemente, essere all'interno quanto all'esterno, purché asserviti ad edifici ed immobili.

Altri impianti.

In base alle considerazioni sulle finalità della proposta di legge si aggiunge all'elenco dell'attuale legge n. 46 del 1990 un'ulteriore categoria d'impianti operanti nell'ambito della sicurezza di rilevazione fumi, gas, di antintrusione e di furto, di gestione integrata.

Definizione degli impianti soggetti.

Fermo restando che gli impianti produttivi non sono regolati da questa proposta di legge, si ritiene opportuno deman-

dare al regolamento il compito di rivedere la consistenza degli impianti soggetti, affinché sia chiaro dove inizia e dove termina quell'impianto la cui realizzazione è sottoposta agli obblighi della presente proposta di legge.

Utenze da inserire nella proposta di legge.

Alla luce dell'esperienza applicativa della legge n. 46 del 1990, per la definizione degli impianti data dal decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1991, vengono ad essere escluse alcune tipologie, senz'altro più di utilizzazione che di distribuzione, che per la loro collocazione sono di facile contatto con l'utenza non specializzata, in particolare minori e quindi potenziali fonti di pericolo. Solo un esame specifico, impianto per impianto, può far ben individuare quei casi di utenze che è opportuno siano oggetto della presente proposta di legge – così come lo è la distribuzione principale che le alimenta – e la cui individuazione è demandata al regolamento. Si tenga conto che con l'attuale interpretazione parte della centrale termica, nonché i cancelli elettrici o altri servizi elettrici del condominio, sono fuori dalla applicazione della legge n. 46 del 1990 nonostante vengano a trovarsi alla portata di tutti.

ARTICOLO 3. – SOGGETTI ABILITATI.

Imprese installatrici.

Per quanto riguarda le imprese installatrici viene conservato il testo preesistente, tranne che per la funzione della manutenzione.

Imprese di manutenzione.

Va preso atto che esistono ditte che svolgono esclusivamente attività di manutenzione, per cui si ritiene opportuno che esse abbiano un riconoscimento specifico; fermo restando che la stessa possibilità deve essere concessa anche per le ditte di installazione. Naturalmente l'impegno tecnico, le conoscenze e soprattutto le specializzazioni nei due casi sono diverse. Inoltre, assieme al riconoscimento specifico, potrebbe essere opportuno fornire loro la possibilità di intervenire in modo più ampio ed organico in relazione a questo servizio. Si pensi, ad esempio, alle aziende costruttrici di apparecchi gas che già prevedono programmi di manutenzione dei propri prodotti: tali aziende potrebbero benissimo, e con innegabile competenza tecnica e gestionale, essere intenzionate ad estendere il programma di manutenzione a tutto l'impianto gas a cui gli apparecchi vanno a collegarsi, così da migliorare la qualità del servizio offerto al cliente. Ciò può attuarsi consentendo a queste aziende di assumere i connotati di azienda anche installatrice, limitatamente agli interventi di adeguamento e di manutenzione su impianti già esistenti. Quindi, tutte le volte che nella proposta di legge compare, accanto alle altre funzioni, quella della manutenzione, essa deve essere o in aggiunta a queste o a sé stante come funzione operativa.

Uffici tecnici interni non del settore.

Relativamente alla definizione dei soggetti abilitati all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti, è necessario far chiarezza dal punto di vista legislativo. Questo perché, durante i lavori parlamentari di stesura della legge n. 46 del 1990, il comma 2 dell'articolo 1 subì una radicale modificazione. Prima questo comma escludeva dall'applicazione della legge le attività produttive, successivamente l'impostazione del comma venne ribaltata imponendo il rispetto della legge, sia pure per i soli impianti elettrici, nell'ambito produttivo, in quello commerciale, nel terziario e negli altri usi.

Nel far questo il legislatore non ha tenuto conto del fatto che nell'industria,

nel commercio, nel terziario, sia per il privato sia per il pubblico, esistono uffici interni preposti all'impiantistica, nello specifico elettrica, e che quindi poteva non aver senso per tutti questi rivolgersi ad installatori esterni sia per ragioni di tempestività di intervento, sia per la specializzazione e la conoscenza necessari per questi specifici impianti. Il problema è stato in qualche modo risolto con circolari ministeriali, pur a fronte di un parere non favorevole del Consiglio di Stato, che fece eliminare dal regolamento un riferimento esplicito a questa possibilità, lasciandone però uno implicito su cui si basarono le suddette circolari ministeriali. In ogni caso la questione, legislativamente parlando, resta per lo meno incerta, per cui si ritiene opportuno codificarla per legge.

Diversità di adempimenti.

Si tiene conto del fatto che l'equiparazione a tutti i livelli con le imprese di installazione esterne per requisiti e adempimenti non è opportuna, per cui la situazione è distinta nei due casi:

imprese del settore dell'installazione;

aziende non installatrici ed enti ed organizzazioni con propri uffici tecnici interni.

Per cui in tutti gli articoli che abbiano attinenza, in qualche modo, con l'installazione, si faranno, se necessario, delle differenziazioni tra i due casi citati.

Nel prosieguo il secondo caso verrà definito con: uffici tecnici interni non del settore.

Responsabile tecnico solo dipendente.

a) imprese del settore:

qualora il titolare dell'attività non possegga i necessari requisiti, il suo preposto deve diventare, se non lo è già, dipendente dell'impresa. Al riguardo, infatti, a seguito di una incertezza della legge attuale, non fugata da specifica circolare ministeriale, vi sono dei liberi professionisti che, ottenuti i requisiti, svolgono o si offrono per svolgere, l'attività di preposto. Al di là del fatto che questo non assicura la continua e necessaria presenza, l'attestato dei requisiti diventa come un titolo professionale che, aggiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado o alla laurea, aumenta le possibilità operative nel campo delle libere professioni;

b) uffici tecnici non del settore:

anche il responsabile tecnico di questi uffici deve esercitare questa funzione in qualità di dipendente della ditta o dell'ente, per evitare che, come accade adesso, liberi professionisti svolgano la loro attività di responsabili tecnici anche per più ditte e comunque senza la necessaria continuità di presenza presso la ditta di competenza. In particolare, poi, la presenza continuativa del responsabile tecnico è il presupposto fondamentale per giustificare l'utilizzo di uffici tecnici interni in quanto solo con tale presenza si ottengono quella tempestività e specificità d'intervento che non possono, invece, essere garantite da una ditta esterna del settore e, a maggior ragione, da un preposto libero professionista.

Inoltre si ritiene quantomai inopportuno che singole persone chiedano il riconoscimento dei requisiti a sé stante, come se fosse un attestato qualsiasi. Di conseguenza si demanda al regolamento di stabilire le procedure per l'ottenimento dei requisiti affinché vi sia, sin dal momento della richiesta, un esplicito riferimento, e quindi collegamento, con l'impresa del settore presso la quale si andrà ad operare.

Analogamente si delega al regolamento il compito di definire nei dettagli le procedure che devono essere seguite affinché la persona, che chiede i requisiti in quanto tale, sia vincolata in qualche modo all'impresa per la quale svolgerà, come dipendente, l'attività di responsabile dell'ufficio tecnico interno non del settore, qualora non lo sia già.

ARTICOLO 4. – REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI PER LE IMPRESE DI INSTALLAZIONE E PER GLI UFFICI TECNICI INTERNI NON DEL SETTORE.

Definizione puntuale delle lauree e dei diplomi.

Per uscire dagli equivoci della laurea in materia specifica e del diploma di scuola secondaria superiore di specializzazione e non entrare in definizioni degli stessi troppo particolari che potrebbero escludere nuove lauree o diplomi, si ritiene opportuno caratterizzare gli aggettivi « tecnica e specifica o di specializzazione relativa » legandoli, in linea generale, alla presenza nel corso di studi, che ha portato al conseguimento della laurea o del diploma, di almeno quattro materie tecniche omogenee alla categoria di impianti nella quale si intende operare. Al riguardo si affida al regolamento il compito di entrare nel merito identificando sia le lauree e i diplomi che corrispondono a questa caratteristica sia quelli che, pur non potendo rispettare il disposto, hanno comunque attinenza con l'impianto per cui si chiedono i requisiti. Questo perché non sempre vi è un rapporto diretto tra specializzazione di laurea e diplomi di istituto tecnico industriale e/o discipline tecniche specifiche e impianto di cui si chiedono i requisiti.

Uffici tecnici interni: esame attitudinale.

Come già preannunciato, per quanto attiene i requisiti tecnico-professionali, si suddivide la questione in due parti. Una relativa agli addetti delle imprese installatrici, l'altra ai responsabili degli uffici tecnici non del settore.

In pratica, fermo restando che i requisiti di base sono gli stessi in entrambi i casi, per i responsabili degli uffici tecnici non del settore, si ritiene opportuno che vi sia una domanda documentata per l'accertamento dei requisiti ed un colloquio attitudinale.

L'esigenza nasce dal fatto che mentre in parte di queste aziende ed enti, da anni, sono effettivamente in attività uffici tecnici addetti all'impiantistica interna, quindi di assoluta garanzia, in altre, solo a seguito degli adempimenti della legge n. 46 del 1990, si sono inventati questi uffici tecnici interni, facendo assumere la responsabilità di preposto a giovani laureati, privi del tutto di esperienza, o a praticoni che operavano saltuariamente sugli impianti, eludendo, di fatto, lo spirito della legge che è quello del controllo esterno all'impresa, richiamato dal Consiglio di Stato durante l'esame del regolamento di attuazione della legge.

Con l'introduzione di un colloquio attitudinale, a supporto del possesso dei requisiti, si effettua senz'altro il suddetto controllo esterno. Le aziende e gli enti dotati di uffici tecnici effettivi potranno continuare ad avvalersene, in quanto la loro presenza, precedente alla legge n. 46 del 1990, è la dimostrazione dell'attenzione agli impianti e dell'assoluta necessità di avere un intervento rapido ed efficace perché specialistico ed il controllo qui stabilito sarà, di fatto, formale. Le altre aziende che già in passato utilizzavano imprese esterne, continueranno a farlo, senza essere tentate di inventarsi propri uffici tecnici solo per eludere gli adempimenti della legge. Quelle che riterranno di volerlo fare, dovranno sottostare, invece, a procedure di controllo rigorose.

Riesame dei certificati di riconoscimento per i responsabili degli uffici tecnici non del settore.

Si ritiene, inoltre, opportuno annullare quanto fatto in precedenza relativamente al riconoscimento dei requisiti per i responsabili degli uffici tecnici interni non del settore, stante la situazione attuale sulla interpretazione di laurea in materia tecnica specifica, la figura del preposto dipendente o meno e così via e soprattutto, in funzione del fatto che l'estensione a questi organismi è avvenuta per circolare andando, probabilmente per le ditte senz'altro per gli enti, in contrasto con la legge.

Libera professione.

Un altro punto preso in considerazione è quello di includere, per i soli diplomati (in quanto i laureati specifici non hanno impedimenti di sorta per accedere a questa professione) la possibilità di essere assunti come preposti all'impiantistica provenendo da una esperienza di libera professione nel settore della progettazione impiantistica; previa domanda documentata che dovrà essere esaminata dalla commissione per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 5.

Acquisizione di requisiti per operare in proprio.

Si reputa, infine, opportuno che l'acquisizione dei requisiti per poter svolgere il ruolo di responsabile degli uffici tecnici non del settore non implica necessariamente l'acquisizione automatica dei requisiti che possano consentire a tale preposto di poter svolgere, una volta sciolto il suo rapporto di dipendenza con l'azienda di appartenenza, analoga funzione in altra azienda.

Questo perché l'impiantistica può essere completamente diversa e quindi anche le conoscenze e le competenze necessarie. Per analogo motivo la possibilità di poter svolgere un'attività di installazione in proprio o di preposto in un'azienda del settore è anch'essa condizionata alla presentazione di una domanda documentata ed al superamento di un colloquio presso la commissione per l'accertamento dei requisiti.

ARTICOLO 5. – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI.

Unica commissione.

Ormai, a più di tre anni dalla promulgazione della legge n. 46 del 1990, non ha più alcun senso l'esistenza di due commissioni per l'accertamento dei requisiti di una professione qual è quella dell'installatore che richiede, comunque, le stesse competenze e capacità indipendentemente dalla dimensione e ragione sociale dell'azienda installatrice. Inoltre la composizione completamente diversa e la conseguente disparità a livello di competenza hanno determinato in passato situazioni del tutto discordanti che dimostrano non solo l'inutilità ma addirittura il danno di due commissioni così diverse.

Enti erogatori.

Si stabilisce che della commissione per l'accertamento dei requisiti facciano parte tutti gli enti erogatori di servizi, nello specifico dell'elettricità, del gas e dell'acqua, con un proprio rappresentante.

Categorie più rappresentative.

Stante le incertezze al riguardo, dovute essenzialmente a spinte corporative, per legge, si definiscono le associazioni più rappresentative e gli ordini e collegi più significativi, ai fini dell'installazione degli impianti. Per le associazioni la rappresentatività è determinata dall'avere come iscritti gli installatori di impianti. Mentre gli ordini e collegi più significativi sono quelli che hanno, tra i propri iscritti, il maggior numero di progettisti di impianti con i requisiti di cui all'articolo 7.

Nomina regionale.

Considerando che l'accertamento dei requisiti è la condizione di base per avere impianti sicuri, si demanda alla regione il compito di nominare i componenti della commissione per l'accertamento dei requisiti.

Sede in camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Si ritiene, invece, che la sede della commissione debba restare presso la camera di commercio, industria, artigianato

ed agricoltura, in quanto è questo ente che continua a rilasciare il certificato di acquisizione dei requisiti.

Accertamento dei requisiti per i responsabili degli uffici tecnici.

La suddetta commissione, per quanto riguarda la valutazione dei requisiti dei responsabili degli uffici tecnici interni non del settore attraverso l'esame della documentazione ed un colloquio orale, è integrata con rappresentanti delle associazioni di categoria e da tecnici dell'associazione addetti alla sicurezza e dell'associazione addetti alla manutenzione industriale. Quindi l'acquisizione dei requisiti è condizionata al superamento del colloquio con la suddetta commissione. Anche il passaggio da una azienda non del settore od ente ad altri identici è subordinato al superamento di un colloquio presso la stessa commissione. Analogamente per poter svolgere attività di installazione in proprio o di preposto in azienda del settore.

Certificati di acquisizione dei requisiti.

In base all'esperienza fatta sugli attuali certificati di riconoscimento, si ritiene opportuno proporre una loro revisione che li porti ad essere più funzionali alla realtà impiantistica. Questo perché tali certificati, nella situazione attuale, sono stati redatti secondo la concezione che vede l'attività di installazione da certificare coincidente con l'elenco degli impianti di cui all'articolo 2. In tal modo, per seguire tutte le varie possibilità installative, soprattutto quelle codificate negli anni, indipendentemente dalla qualifica d'origine, bisogna effettuare percorsi tortuosi accorpando, non sempre logicamente, parti di impianti di una lettera identificativa dell'articolo 2 con un'altra o più altre, a seconda dei casi. Si ritiene opportuno affidare al regolamento il compito di identificare tutte le possibili figure professionali, che possono scaturire dall'esame di ciascun impianto elencato all'interno di ciascuna lettera, attribuendo un singolo certificato per ogni funzione svolta, in coerenza con quanto disposto all'articolo 3.

Certificati misti.

Con questa operazione si potranno quindi identificare anche figure professionali che, pur facendo riferimento ad una funzione installativa specifica, si vedono riconosciuta per legge la possibilità di svolgere semplici operazioni installative di altro tipo, assolutamente complementari a questa.

Certificati per la sola manutenzione.

In coerenza con quanto affermato in precedenza, nei certificati per la sola manutenzione vanno identicate e quindi autorizzate tutte quelle operazioni di tipo installativo che si ritiene soddisfino all'esigenza, in precedenza espressa, di servizio completo sull'impianto esistente svolto dalle aziende di sola manutenzione.

Modello e validità.

Si demanda al regolamento la definizione del testo dei certificati, stabilendo che il relativo modello deve essere indipendente da certificati relativi ad altre situazioni e con validità temporale limitata. Al riguardo si stabilisce che la validità, in termini di tempo, di questi certificati sia definita dal regolamento in relazione alle modalità di verifica della permanenza nel tempo dei requisiti in esso attestati.

ARTICOLO 6. — PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI.

Centralità del progetto.

L'esperienza applicativa della legge n. 46 del 1990 ha dimostrato la centralità della documentazione progettuale per l'u-

tente in quanto garante della sicurezza e funzionalità del suo impianto; per l'installatore in quanto guida autorevole per il suo operare e perché egli assume delle responsabilità sul progetto in relazione al rispetto delle norme installative di sicurezza. Alla luce di tutto questo, anche in relazione all'elevato grado di complessità raggiunto dagli impianti, si ritiene che l'iscrizione agli albi professionali sia condizione necessaria ma non sufficiente. La definizione dell'ambito delle competenze, infatti, non può essere lasciata alle leggi istitutive degli ordini e dei collegi perché troppo datate nel tempo, cioè quando il livello tecnologico degli impianti era estremamente basso e la loro diffusione oltremodo limitata.

Requisiti tecnico-professionali per la progettazione.

Nella convinzione che la sicurezza trova il suo fondamento su studi coerenti e sull'esperienza pratica di un certo livello, sulla conoscenza di norme tecniche molto spesso complesse ed in rapida e continua evoluzione, si propone che alla suddetta condizione di base si debba aggiungere il possesso di specifici requisiti che dovranno essere accertati da apposita commissione. Peraltro non si riesce a giustificare che, per legge, l'accesso alla professione di installatore richieda il possesso di specifici requisiti e che l'inserimento negli elenchi dei liberi professionisti verificatori avvenga dietro domanda documentata, mentre nulla di tutto ciò debba avvenire per gli estensori del progetto che è il documento su cui si basa l'installatore per l'esecuzione ed il verificatore per il controllo.

Esigenza della sicurezza.

Si ritiene che condizionando l'esercizio della libera professione di progettista al di sopra di determinati limiti, al possesso di specifici requisiti, non si leda il principio delle competenze professionali e quindi dell'esercizio della libera professione. Questo perché il salvaguardare un interesse generale della comunità, che è la sicurezza del cittadino nell'uso degli impianti, è socialmente superiore alla libertà di operare nell'ambito delle competenze generiche previste per la progettazione. Oltretutto tale limitazione non impedisce all'utenza di rivolgersi, al di sotto dei limiti, per sua scelta ad un progettista, come peraltro avveniva per molti impianti prima della promulgazione della legge n. 46 del 1990. Inoltre, stanti i limiti già stabiliti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1991, in termini quantitativi, è comunque rilevante il numero degli impianti in cui si può attuare liberamente la progettazione senza dover necessariamente possedere quel livello di capacità e di conoscenze che sono necessarie al di sopra dei limiti. Fatto che può consentire ai giovani professionisti di acquisire la necessaria competenza e quindi dotarsi di quei requisiti che possono autorizzarli ad operare negli ambiti regolati dalla presente proposta di legge.

Impianti di cui alla lettera d) *del comma 1 dell'articolo 2.*

In relazione a quanto stabilito all'articolo 1, che introduce tra i fini della presente proposta di legge anche la sicurezza per l'igiene e contro la contaminazione, gli impianti indicati alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 2, sono inseriti tra quelli sottoposti ad obbligo di progetto.

Limiti di progetto.

Si ritiene opportuno modificare l'obbligo di progetto condizionato solo al superamento dei limiti, in quanto non sempre un valore numerico è la giusta discriminante tra obbligo o non obbligo della progettazione. Vi possono, infatti, essere situazioni impiantistiche tali che richiedono comunque la progettazione ed altre

dove, in effetti, si può ritenere opportuno il progetto solo oltre un certo limite. In realtà lo scopo che si vuol raggiungere, che è la realizzazione di un impianto a regola d'arte, è condizionato dalla capacità dell'installatore di affrontare determinate tematiche progettuali e di comprendere e ben applicare normative specifiche. Sin dove si può ritenere, ragionevolmente, che la sua professionalità sia sufficiente, allora non deve sussistere l'obbligo di progetto; in caso contrario questo limite va imposto. Di conseguenza, per ogni categoria d'impianto, va tenuto conto del livello medio della corrispondente categoria d'installazione, della normativa emanata e della effettiva conoscenza della stessa, dell'esistenza di pubblicazioni, guide, eccetera, che possono aiutare gli installatori nel loro operare. Non si deve, infatti, trascurare il fatto che obiettivamente la situazione è ben diversa tra le varie categorie d'impianti.

Fasi progettuali.

Per quanto riguarda gli impianti di cui all'articolo 2 il progetto, in relazione ai fini che s'intendono perseguire, viene suddiviso in quattro fasi che trovano corrispondenza nella realtà. La documentazione progettuale viene così suddivisa:

progetto iniziale;

progetto esecutivo;

progetto costruttivo;

progetto finale.

Si tratta di suddivisione che trova anche puntuale riscontro in punti qualificanti della presente proposta di legge.

Il progetto iniziale, con il suo contenuto – definito attualmente nel regolamento e che, nella presente proposta di legge, è inserito nel testo – attua il disposto della contestualità, cioè della presentazione contestuale del progetto edilizio e dei progetti impiantistici; presupposto legislativo al principio tecnico della progettazione integrata dell'edificio.

Il progetto esecutivo, invece, definisce l'impianto dal punto di vista tecnico tenendo conto delle esigenze tecnico-economiche del committente e che contiene anche il computo metrico estimativo, in coerenza col principio sancito dalla legge che il beneficiario è l'utente. In questa fase, infatti, si dà una risposta tecnica alle sue esigenze specifiche, fornendogli anche un costo presunto dell'impianto. Inoltre, costituendo un riferimento dettagliato ed obiettivo per la gara d'appalto, esso pone in piano di parità e quindi di corretta concorrenzialità le ditte installatrici. A sua volta, nel progetto costruttivo, elaborato dal progettista in collaborazione con l'impresa nel rispetto del progetto esecutivo, si definiscono i materiali scelti ed, in relazione a questi, i particolari costruttivi utilizzati per la realizzazione dell'opera. Progetto che trova, tra le altre cose, riscontro nella presente proposta di legge con la responsabilità che la stessa attribuisce all'installatore circa la scelta del materiale con il conseguente onere, da parte sua, di stilare l'elenco dei materiali, come allegato alla dichiarazione di conformità. Si tratta, in sostanza, di una rielaborazione dei progetti esecutivo e costruttivo, aggiornata rilevando l'eseguito. Il progetto finale, come stabilito dalla presente proposta di legge, dovrà assorbire eventuali varianti in corso d'opera che sono anch'esse sottoposte a progettazione.

Progetto da presentare.

Nulla vieta che il progetto che si presenta in comune tenga già conto delle prime due fasi, quella preliminare e quella esecutiva. Il progetto preliminare, in virtù del suo contenuto, soddisfacendo le condizioni di legge, costituisce il minimale per quanto riguarda l'obbligo della progettazione. Ciò non toglie che, per loro scelta, il progettista ed il committente presentino una documentazione progettuale più ampia, allegando al progetto preliminare anche quello esecutivo.

Estensione dell'obbligo del progetto preliminare a tutti gli impianti regolati da altre leggi.

Stante l'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 tale disposto si estende a tutti gli impianti per dare un contenuto completo e soprattutto logico al principio della progettazione integrata, che è sottinteso nel rispetto della contestualità della presentazione di tutti gli elaborati di progetto. Si ritiene che questo disposto non entri in contrasto con altre leggi che impongono, per gli impianti di cui all'articolo 2, obblighi di progetto preesistenti alla legge n. 46 del 1990 o comunque che continuano a regolare la questione per successive modificazioni in quanto, stante la definizione di progetto preliminare, essa non contrasta con queste leggi che richiedono progetti che sono esecutivi e costruttivi. Valga per tutti l'esempio degli impianti più importanti elencati all'articolo 1 e soggetti ad altra legge, la legge 9 gennaio 1991, n. 10, per il progetto, che sono quelli termici. Questa legge prevede la presentazione del progetto dopo la concessione edilizia e prima dell'inizio dei lavori. Stante l'influenza che i contenuti progettuali hanno, soprattutto per l'isolamento termico, questi progetti devono per forza essere di tipo esecutivo-costruttivo, altrimenti non si potrebbe dare inizio ai lavori. Quanto si rende obbligatorio, invece, con la presente proposta di legge è il progetto preliminare della parte impiantistica termica, che è quella rilevante ai fini della sicurezza, e che, in base ai contenuti stabiliti, può essere redatto al momento dell'attuazione della progettazione integrata, senza problemi per tecnici dotati di effettivi requisiti professionali.

Progettazione integrata.

Riprendendo il concetto della contestualità presente già nel testo attuale, si ritiene opportuno codificare per legge dei precisi adempimenti affinché, finalmente, si affronti con la metodologia giusta la questione progettazione con comportamenti ormai universalmente accettati ed ampiamente consolidati in altre nazioni. La progettazione integrata è ormai una esigenza non più prorogabile in quanto è necessario porre fine al modo raffazzonato con cui troppo frequentemente si procede nella progettazione. Modo del tutto insensibile ad esigenze di efficienza, funzionalità e sicurezza. Sin dalla fase progettuale invece l'edificio deve essere progettato in funzione delle esigenze impiantistiche e gli impianti progettati in funzione delle esigenze e della sicurezza di coloro che in questi edifici vanno a vivere o ad operare.

Controllo formale del tecnico comunale.

Infine, svolgendo l'amministrazione comunale e, nello specifico, il tecnico comunale, un ruolo importante in relazione al rispetto della legge, si codifica quanto di fatto la diligenza e la professionalità di questi tecnici già attua, ovvero l'esame formale ma puntuale della pratica per accertare che quanto prescritto dalla legge sia effettivamete presente. Si esclude naturalmente un esame di merito, essendo questo un compito specialistico che normalmente non può essere assolto dai tecnici comunali e che, in ogni caso, attiene al sistema delle verifiche. A questo proposito il tecnico comunale, incaricato di istruire la pratica, se ravvisa aspetti non chiari circa la documentazione progettuale dovrà inviare il progetto per una verifica di merito alla commissione tecnica di verifica dei progetti e della documentazione tecnica della dichiarazione di conformità.

Controllo degli enti di verifica.

Per quanto riguarda gli altri enti di verifica essi devono controllare la rispondenza del progetto a quanto stabilito dalla legge. Qualora ravvisassero situazioni di grave inadempienza devono tenere analogo comportamento.

ARTICOLO 7. – REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE.

Requisiti per la progettazione.

Riprendendo i concetti già espressi si ritiene opportuno che vengano stabiliti dei requisiti tecnico-professionali per la progettazione che si dovranno basare, oltre che sull'iscrizione agli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze, anche sulla dimostrazione di una pratica lavorativa nel settore della progettazione mediante presentazione di un *curriculum* professionale.

Commissione.

Il riconoscimento dei requisiti sopra citati è attribuito ad una commissione nominata dalla regione, perché tale funzione è basilare per la sicurezza, costituita da rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, che dovranno nominare loro rappresentanti operanti nell'attività di progettazione, e da docenti di istituti tecnici ed universitari. Tale commissione avrà la facoltà di chiedere ulteriori documentazioni e tutti i chiarimenti del caso, onde accertare l'effettiva capacità professionale nel settore.

Aventi diritto.

Avranno diritto a chiedere i requisiti tutti coloro che sono iscritti agli ordini ed ai collegi da un certo numero di anni; tali requisiti si ritiene che debbano essere diversi per i laureati e per i diplomati.

ARTICOLO 8. – INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.

Migliore definizione di esecuzione a regola d'arte.

Il testo originale della legge n. 46 del 1990, per il primo periodo del comma 1, viene mantenuto sostanzialmente invariato con l'aggiunta di una precisazione, attualmente inserita nel regolamento di attuazione, sulla definizione di regola d'arte degli impianti in considerazione di alcuni equivoci di interpretazione della legge.

Ulteriori definizioni regolamentari.

Si dà mandato al regolamento di indicare più compiutamente le norme, le leggi italiane e comunitarie che fanno ritenere i materiali, i componenti e gli impianti a regola d'arte.

Interruttore differenziale ed impianto di terra.

Per quanto riguarda l'obbligo dell'installazione dell'interruttore differenziale ad alta sensibilità assieme all'impianto di terra, si ritiene che non sia opportuna la sua presenza in una proposta di legge che detta norme di comportamento e che quindi non deve entrare in disposizioni tecniche specifiche che, col tempo, potrebbero venire superate dall'evoluzione tecnologica, determinando un inutile contenzioso tra la legge e le future norme tecniche.

Analoghi dispositivi per gli altri impianti.

Inoltre, soprattutto con l'estensione dell'ambito di applicazione di tutti gli impianti, almeno per equità, bisognerebbe ricercare l'esistenza di dispositivi di analoga importanza ai fini della sicurezza anche per questi al fine di imporne l'obbligo d'uso per legge.

Direttiva al regolamento.

Non può essere trascurata l'importanza che ha avuto e continua ad avere la prescrizione citata inserita nella legge. Per conciliare la situazione si affida al regola-

mento il compito di definire meglio gli obblighi di installazioni di apparecchiature o di componenti specifici che possano, più di altri, dare un contributo alla sicurezza, accennando, per legge, che si fa specifico anche se non esaustivo riferimento agli interruttori differenziali, ai rilevatori di gas, di fumo e, naturalmente, a quant'altro la tecnologia metta a disposizione per garantire maggiore sicurezza nell'uso degli impianti.

Adeguamento degli impianti.

Viene conservato l'obbligo dell'adeguamento degli impianti alla regola dell'arte con le eccezioni considerate al comma 5 e con l'obbligo di cui al comma 6. Inoltre per gli stessi impianti sussiste l'obbligo di cui al comma 7.

Norma transitoria e non solo per gli impianti elettrici.

Per quanto attiene l'obbligo dell'adeguamento degli impianti preesistenti, e più in particolare per quelli elettrici e per il solo ambito civile, è a tutti noto l'elevato numero di impianti non a norma, specialmente per mancanza dell'impianto di terra. Nel contempo non va trascurato il fatto che tale adeguamento richiede un costo non indifferente ed un certo disagio. Al riguardo, si è ritenuto, con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1991, di stabilire delle condizioni particolari di adeguamento che da molti sono ritenute in contrasto con la legge. Al di là delle opinioni resta il fatto che l'installatore non riesce ad avere quella tranquillità necessaria circa le sue responsabilità qualora adegui secondo regolamento. È quindi opportuno che venga ripristinata, al riguardo, la certezza del diritto, perché risulta loro oltremodo difficile recepire il concetto della gerarchia tra le norme e che il rispetto di una legge dello Stato possa comportare delle responsabilità per contrasti tra legge e regolamento. Per far questo è necessario che la legge dia specifico mandato al regolamento di poter affrontare e risolvere casi come questo, in cui l'esecuzione a regola d'arte non può essere rispettata del tutto. A questo punto però va ricordato che l'obbligo dell'adeguamento è relativo a tutti gli impianti. Di conseguenza le problematiche di adeguamento, in termini di costo e disagio, che erroneamente si considerano solo per gli impianti elettrici, sia pur civili, vengono a riguardare anche altri impianti. Pertanto si inserisce nella presente proposta di legge il mandato al regolamento di individuare tutti quei casi in cui, a fronte di difficoltà obiettive che impedirebbero l'adeguamento completo, è possibile effettuare questa operazione in difformità all'esecuzione degli impianti a regola d'arte.

Il tutto però a determinate condizioni:

a) in ambito civile, ma non in altri ambiti. Innanzi tutto si ritiene che la possibilità di effettuare adeguamenti sugli impianti in difformità dalla regola d'arte ma in conformità a quanto stabilito dal regolamento debba valere solo nell'ambito civile, cioè nell'abitativo dove possono trovare fondamento le difficoltà economiche e di programmazione di questi lavori;

b) con l'esclusione delle parti condominiali. Si ritiene, parimenti, che le motivazioni economiche e di disagio non abbiano senso per la parte condominiale comune, per cui tale parte resta oggetto di adeguamento a regola d'arte;

c) con la possibilità a termine. Nel contempo la possibilità di adeguare secondo le disposizioni regolamentari, piuttosto che a regola d'arte, è comunque una situazione a termine. Per questo si dà mandato al regolamento di stabilire, per ogni tipo di adeguamento che viene a regolamentare, dei termini, anche differenziati, entro i quali si deve effettuare l'adeguamento completo, nel pieno rispetto della regola d'arte.

Adeguamento continuo alle norme di sicurezza.

Per evitare che nel tempo si ripetano le condizioni che hanno determinato la promulgazione della legge n. 46 del 1990, si

propone anche che l'adeguamento degli impianti ai fini della sicurezza avvenga in modo dinamico, nel senso che ogni qual volta viene emanata una nuova norma tecnica finalizzata alla sicurezza si intervenga sugli impianti adeguandoli di conseguenza.

Delega alle norme.

Poiché l'evoluzione normativa segue regole che non sempre trovano nella sicurezza il motivo principale e affinché l'adeguamento continuo alle norme non diventi un'operazione non programmabile, ma piuttosto basata sulla casualità e l'imprevisto, si ritiene opportuno che la legge deleghi alle norme tecniche il compito di definire, in termini di tempo, la validità delle norme precedenti rispetto quelle nuove, ai fini della sicurezza.

Documentazione tecnica probante.

Con la presente proposta di legge viene resa obbligatoria, nell'ambito dell'obbligo più generale dell'adeguamento, la redazione, qualora già non esista, o un'integrazione se necessaria, di una documentazione tecnica costituita da schemi, disegni planimetrici, relazione tecnica, che rappresenti fedelmente la situazione impiantistica. In tal modo si pongono le condizioni affinché i soggetti interessati possano effettivamente ottemperare a quanto stabilito dalla presente proposta di legge senza che essi debbano attribuirsi compiti, oneri e responsabilità che, invece, competono al committente. Si fa specifico riferimento al progettista e/o installatore che abbiano ad intervenire su un impianto esistente per ampliamenti, trasformazioni, manutenzioni rispettando i disposti della legge ed ai responsabili delle verifiche che hanno assoluta necessità di trovare questo documento fondamentale.

ARTICOLO 9. – AGEVOLAZIONI FISCALI.

Agevolazioni fiscali.

Relativamente all'obbligo dell'adeguamento, si ritiene opportuno prevedere agevolazioni fiscali. Se è pur vero che la realizzazione degli impianti a regola d'arte era da tempo obbligatoria, poco o nulla è stato fatto, legislativamente, per rendere operativo questo disposto regolando le attività professionali connesse. Inoltre, essenzialmente nell'abitativo, vi sono molti impianti ancora funzionanti realizzati prima che fossero emanate le leggi per l'elettrico e per il gas che imponevano la regola d'arte. Inoltre, sino alla legge n. 46 del 1990, non esisteva, sempre nell'abitativo, alcun obbligo per il cittadino di mantenere adeguati gli impianti all'evoluzione normativa. Obbligo di adeguamento che, anche se non unanimemente, è ritenuto essere contenuto all'interno del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, per tutti i casi in cui si configuri un rapporto di lavoro dipendente ma che, oltre che contestato, è anche largamente disatteso stante l'inefficacia delle verifiche istituzionali.

Solo con la promulgazione della legge n. 46 del 1990 la situazione dal punto di vista legislativo è più chiara. L'adeguamento degli impianti è diventato un obbligo entro una data specifica. Con la presente proposta di legge tale adeguamento diventa addirittura continuato, seguendo l'evolversi della normativa. Quindi una responsabilità pubblica, per carenza di norme, di leggi e di controlli esiste accanto a quella del singolo cittadino. Questo comporta, ad avviso del proponente, che lo Stato, nel momento in cui mette in essere l'obbligo dell'adeguamento, deve introdurre forme di incentivo economico per questa operazione che, in molti casi, comporterà un costo non indifferente, che si individua nelle agevolazioni fiscali.

Ruolo della regione.

In merito ai sostegni economici, si può suggerire all'ente regione coinvolto direttamente in questa proposta di revisione per quanto attiene la tenuta del fondo economico per le verifiche ed il relativo coordinamento, come emergerà dai successivi articoli, di attuare, attraverso la legislazione regionale, misure di sostegno economico in favore delle aziende che attuano l'adeguamento degli impianti.

Impulso ad un settore produttivo fondamentale.

Tali azioni, ad avviso del proponente, si inquadrano anche come incentivo alla produzione, quindi allo sviluppo di un settore fondamentale dell'industria italiana come quello impiantistico, inteso come aziende produttrici di componenti d'impianto, aziende installatrici, aziende di distribuzione, studi di progettazione e così via. Qualora l'adempimento dell'obbligo dell'adeguamento fosse ottemperato come richiede l'esigenza della sicurezza nell'uso degli impianti, tutto il settore impiantistico ne ricaverebbe un rilevante beneficio. Condizione fondamentale, però, per un vantaggio uniforme ed equilibrato, è che l'adeguamento non si limiti al civile, interessando lo stesso solo determinate aziende di installazione e specifici e limitati prodotti, ma piuttosto riguardi anche gli altri ambiti dove l'entità del fenomeno è tale da interessare una gamma produttiva, installativa e progettuale molto più vasta.

ARTICOLO 10. – FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI NORMAZIONE TECNICA E DI VERIFICA.

Finanziamento dell'attività di verifica.

Se da un lato è necessario finanziare la normazione tecnica in quanto la realizzazione degli impianti a regola d'arte, cioè in conformità a norme sempre più puntuali e chiare, è il presupposto fondamentale per la sicurezza, non meno importante è il finanziamento delle verifiche. Uno dei punti che rendono impraticabile questa importante funzione è l'aspetto economico. Nella forma attuale la legge non prevede in alcun modo chi debba pagare questa operazione che si ritiene fondamentale per la corretta applicazione della legge stessa. Tre anni di applicazione hanno chiaramente evidenziato l'assoluta necessità delle verifiche, per cui si ritiene di dover provvedere per legge, anche perché con le verifiche si esercita una azione preventiva contro gli infortuni più efficace di quanto possa essere la pur importante attività di normazione tecnica.

L'ambito civile.

Come emergerà in seguito, il finanziamento dovrà essere finalizzato alle verifiche in quegli ambiti e su quegli impianti dove non si effettuano già controlli per legge, in quanto questi ultimi sono codificati per quanto riguarda il diritto di accesso, l'identità di colui che deve pagare i controlli e quanto deve essere versato. Di conseguenza il finanziamento sarà essenzialmente, anche se non esclusivamente, finalizzato alle verifiche nei luoghi di vita.

Provenienza dei contributi.

Al riguardo si prevedono tre forme di contribuzione.

La prima ricavata dal contributo Inail per i motivi sopra addotti, la seconda dal contributo dello stesso committente il quale dovrà versare una quota all'ente regione, finalizzata alle verifiche, la terza fornita dai ricavati delle sanzioni amministrative.

Gestione del fondo.

Il fondo reso disponibile sarà gestito dall'ente regione che, ai sensi dell'articolo 14, ha il coordinamento delle verifiche.

Come sarà meglio precisato parlando delle verifiche, il comune dovrà avere compiti decisionali ed operativi sul suo territorio, facendo riferimento, per quanto attiene tutto il discorso organizzativo generale, all'ente regione.

ARTICOLO 11. – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

Punto qualificante.

La dichiarazione di conformità è uno degli adempimenti più qualificanti della presente proposta di legge, allo stesso livello del progetto, a cui di fatto è omogenea quando non sussiste l'obbligo di progettazione.

Installatore, responsabile del prodotto impianto.

Per comprendere l'importanza ed il motivo per il quale è esclusivamente l'installatore a dover firmare la dichiarazione di conformità, va sottolineato che egli, per quanto attiene al « prodotto » impianto, è contemporaneamente costruttore e fornitore, quindi assomma in sé tutte le responsabilità che riguardano queste due figure. Da ciò ne discende che non poteva risultare diversa la concezione della dichiarazione di conformità e della sua documentazione, l'unicità della firma, l'assunzione, in prima istanza, della responsabilità del progetto, dei componenti e dei materiali utilizzati. Tutte le disposizioni sono contenute nella legge n. 46 del 1990 e nel decreto ministeriale relativo al modello della dichiarazione di conformità. Tale decreto, a parte qualche correzione, è stato integralmente inserito nella presente proposta di legge, in quanto idoneo a indicare le linee essenziali a cui ci si deve attenere nella stesura del regolamento per quanto riguarda questo importante documento.

Costo della redazione della documentazione tecnica.

Si ritiene opportuno codificare per legge che la stesura della documentazione tecnica della dichiarazione di conformità è un servizio in più nei confronti della committenza, per cui all'installatore deve essere riconosciuta come prestazione professionale aggiuntiva a quella dell'installazione vera e propria e quindi oggetto di retribuzione la cui entità sarà stabilita per via regolamentare, sentito il parere delle organizzazioni di categoria.

Contenuto della documentazione tecnica della dichiarazione di conformità.

Recependo quanto contenuto nel decreto ministeriale, si inseriscono nella presente proposta di legge i princìpi fondamentali per la stesura della documentazione tecnica della dichiarazione di conformità, lasciando al regolamento il compito di entrare in particolari specifici, indicando per ogni tipo di impianto detta documentazione, in coerenza con l'identificazione delle figure di installatore già attribuita al regolamento all'articolo 4, comma 3.

In tal modo, a regime, ad ogni specifica funzione installativa corrisponderà un certificato attestante il possesso dei requisiti e un modello specifico, se necessario, della corrispondente dichiarazione di conformità.

Aziende non installatrici ed enti.

Per gli uffici tecnici interni non del settore gli adempimenti relativi alla dichiarazione di conformità sono ritenuti diversi. Innanzitutto per quanto riguarda la firma, in quanto in questo caso non ha molto senso che essa sia apposta dal titolare della ditta o dal responsabile dell'ente in quanto, nello specifico, egli è il committente dell'impianto. Quindi la firma deve essere apposta dal responsabile

degli uffici tecnici interni. Inoltre, stante l'elevato numero di interventi, soprattutto di manutenzione, piccoli ampliamenti, eccetera, che vengono svolti quotidianamente, è opportuno che la dichiarazione di conformità non faccia riferimento a ciascuno di quegli interventi ma piuttosto sia relativa ad un certo periodo, ad esempio un trimestre. Stante la specificità di queste questioni che toccano anche l'organizzazione aziendale, si delega al regolamento il compito di definire il modello della dichiarazione e di precisare meglio il contenuto della relativa documentazione tecnica, fermo restando il principio che essa non deve essere dissimile da quella relativa alle ditte installatrici. Allo scopo si prescrive che la commissione permanente incaricata della redazione del documento si avvalga della collaborazione dei rappresentanti dei responsabili degli uffici tecnici non del settore e di esperti provenienti dall'Associazione italiana addetti alla sicurezza e dall'Associazione italiana per la manutenzione industriale.

Conservazione della documentazione.

Si mantiene l'obbligo di conservare la documentazione con l'aggiunta che l'installatore deve rilasciare in qualsiasi momento una copia della dichiarazione di conformità qualora gli venga richiesta da un avente diritto.

Controlli.

a) Controllo formale del tecnico comunale.

Richiamando quanto già asserito, per il progetto, circa il ruolo del tecnico comunale incaricato di istruire la pratica, se egli ravvisa aspetti non chiari circa la compilazione della dichiarazione di conformità deve inviarla, per una verifica di merito, alla commissione tecnica di verifica dei progetti e della documentazione tecnica della dichiarazione di conformità.

b) Controllo degli enti di verifica.

Per quanto riguarda gli altri enti di verifica essi devono controllare la rispondenza della dichiarazione di conformità a quanto stabilito dalla legge. Qualora ravvisassero situazioni di grave inadempienza devono tenere analogo comportamento.

ARTICOLO 12. – ENTI DISTRIBUTORI.

Si ritiene opportuno coinvolgere direttamente gli enti distributori di energia elettrica, di gas e di acqua per quanto riguarda l'acquisizione della dichiarazione di conformità all'atto dell'allacciamento ad una nuova utenza o di modifica delle condizioni contrattuali a seguito di intervento sull'impianto.

Va chiarito, però, che non dovranno chiedere alcuna documentazione aggiuntiva, né tantomeno modificare il modulo conforme della dichiarazione di conformità.

Per quanto riguarda gli impianti esistenti, se ne ravviseranno la necessità, dovranno chiedere al comune di effettuare una verifica che avverrà secondo il disposto della presente proposta di legge ed a spese dell'utente.

ARTICOLO 13. – RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE O DEL PROPRIETARIO O DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI.

In relazione alla situazione attuale si ritiene opportuno precisare che il committente o il proprietario o l'incaricato della gestione dell'impianto, pubblico o privato, che affida l'incarico di progettazione, qualora ne sussista l'obbligo, e di realizzazione degli impianti deve accertare che l'affidatario, progettista e/o impresa, siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali.

In sostanza, si vuol impedire l'affidamento di incarichi onnicomprensivi che comportano, di fatto, una situazione analoga a quella precedente. Ad esempio che

un'impresa di costruzioni acquisisca l'incarico di costruire tutto l'edificio, impianti compresi, mettendo poi in condizioni di obiettiva difficoltà tecnica ed economica l'impresa di installazione.

Oltretutto la mancanza di un rapporto diretto tra committenza ed impresa di installazione impiantistica può creare, come l'esperienza insegna, grossi problemi per inadempienza della committenza nei confronti dell'impresa e/o viceversa.

Bisogna anche evitare che un professionista o una società di progettazione o qualcosa di poco definito come spesso accade nel settore edile, abbiano ad acquisire incarichi di progettazione che, successivamente, come l'esperienza insegna, vengono in qualche modo assolti senza che vi sia un effettivo vantaggio per la committenza.

Settore privato e settore pubblico.

Quanto in precedenza asserito vale in ogni caso sia per il pubblico sia per il privato. Al di là di quanto possa contenere il progetto di legge sui lavori pubblici, attualmente in discussione, va precisato che la presente proposta di legge si configura come legge quadro sulla sicurezza, per cui gli affidamenti degli incarichi per la realizzazione e la progettazione degli impianti devono rispettare le norme in essa contenute.

Sarebbe auspicabile che quanto stabilito qui fosse recepito anche dalla legge sui lavori pubblici, ma non è detto che ciò avvenga. In ogni caso si ritiene in questa proposta di legge di codificare l'affidamento degli incarichi per la realizzazione e la progettazione in modo chiaro affinché non si verifichino situazioni tali per cui un'impresa di costruzione edile si veda affidare, nello stesso tempo, l'incarico di costruire l'edificio e l'incarico di committente per quanto riguarda la realizzazione degli impianti. Analoga cosa potrebbe accadere per la progettazione da parte di studi di progettazione edile.

Coerenza con il fine della proposta di legge.

Quanto asserito è totalmente coerente con lo spirito della presente proposta di legge che pone sullo stesso livello la sicurezza dell'edificio con la sicurezza nell'edificio. Il perpetrarsi delle abitudini attualmente praticate, se non chiaramente impedite dalla presente proposta di legge, soprattutto nei lavori pubblici, vanificheranno di fatto quanto di positivo si vuol perseguire.

Consorzio di studi e di imprese.

Nulla vieta che possano partecipare imprese singole o consorzi di imprese dotate di tutti i certificati di acquisizione dei requisiti tecnico-professionali per la realizzazione degli impianti e, con lo stesso criterio, possano partecipare professionisti singoli o associati dotati dei necessari requisiti.

Invio della dichiarazione di conformità.

Nella presente proposta di legge si recepisce integralmente il comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 46 del 1990 in quanto rappresenta l'obbligo fondamentale imposto dalla legge. Si ritiene però opportuno inserire nella presente proposta di legge l'obbligo per il committente di inviare copia della dichiarazione di conformità alla commissione per l'accertamento dei requisiti, in quanto questo è il presupposto per le verifiche. In sostanza presso la commissione dovrebbe esservi un fascicolo personale dell'installatore contenente tutte le dichiarazioni di conformità degli impianti da lui realizzati su tutto il territorio nazionale.

Primo livello di controllo.

Per la sua composizione questa commissione è in grado di svolgere un primo controllo sulla correttezza amministrativa

e tecnica della pratica. Qualora ravvisi inadempienze sanabili con semplici adempimenti da parte della ditta installatrice, essa deve operare in tal senso.

Controllo formale.

Qualora, invece, la commissione ravvisasse aspetti non chiari circa la documentazione di accompagnamento della dichiarazione di conformità, progetto allegato compreso, dovrà inviare la documentazione alla commissione di verifica di cui al comma 14 dell'articolo 6.

Esenzione per gli uffici tecnici non del settore.

Non si ritiene opportuno che l'obbligo dell'invio alla commissione debba sussistere per gli uffici tecnici interni non del settore in quanto le ditte non installatrici e gli enti non hanno un rapporto diretto con queste commissioni che si sono limitate a riconoscere i requisiti del responsabile tecnico.

Invio del rapporto all'unità sanitaria locale (USL).

Si stabilisce che questi uffici tecnici interni mandino, ogni tre mesi, alle USL una breve relazione tecnica indicante i lavori effettuati sugli impianti, fermo restando che tutta la documentazione prevista deve essere a disposizione presso l'azienda o l'ente per gli organi di controllo.

Cartello fuori dal cantiere.

Si ritiene significativo che il disposto regolamentare che obbliga l'affissione di un cartello fuori dal cantiere in cui compaiano le informazioni circa gli installatori dell'impianto e, se vi è l'obbligo, degli autori del progetto, a similitudine di quanto già avviene per la parte edile, venga recepito dalla presente proposta di legge a sancire la pari dignità costruttiva e progettuale tra le due componenti.

ARTICOLO 14. – CERTIFICATO DI ABITABILITÀ ED AGIBILITÀ.

Quando non è disponibile la dichiarazione di conformità.

Si sono conservati i disposti della legge attuale. In aggiunta si è ritenuto opportuno dare una soluzione legislativa ad un caso che talvolta si presenta: l'impossibilità da parte del committente di poter presentare la dichiarazione di conformità per casi in cui risulti impossibile ottemperare a questo obbligo. In tal caso si attribuisce al comune, avendo facoltà di farlo attraverso le verifiche, il compito di nominare un libero professionista inserito nell'elenco di cui all'articolo 17 che esamini l'impianto e rilasci una documentazione analoga a quella che avrebbe dovuto rilasciare l'installatore. Questo perché tale documentazione è un servizio reso all'utenza che non può essere annullato solo dal fatto che esiste un obiettivo impedimento al suo rilascio da parte dell'installatore. Naturalmente in questo caso il professionista è a carico del committente.

Vigilanza del sindaco.

Si ritiene opportuno richiamare per la presente proposta di legge obblighi di vigilanza che competono al sindaco in virtù di altre leggi, in quanto i pubblici amministratori sono del tutto assenti circa le questioni applicative della legge.

ARTICOLO 15. – ORDINARIA MANUTENZIONE E INSTALLAZIONI VARIE.

Dichiarazione di conformità per la normale manutenzione.

L'articolo 12 della legge n. 46 del 1990 è modificato più nella forma che nella sostanza per fugare alcuni dubbi interpre-

tativi circa il rilascio della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore quando effettua un'opera di ordinaria manutenzione. Con il testo proposto l'obbligo è chiaramente esplicitato in coerenza, peraltro, con il principio che qualsiasi intervento di un installatore su un impianto deve essere adeguatamente documentato per la duplice tutela dell'installatore stesso e del committente.

Definizione regolamentare di normale manutenzione.

Nel contempo si ritiene opportuno demandare al regolamento una più specifica definizione di manutenzione ordinaria in quanto, basandosi su regole generali, vi rientrerebbero operazioni oltremodo pericolose per chi vi opera e per chi vive negli ambienti in cui gli impianti sono stati oggetto di tale manutenzione e con specifico riferimento all'ambito civile.

Installazioni domestiche.

Si conserva inalterato il testo del disposto della legge n. 46 del 1990 rimarcando che quanto opportunamente stabilito è in contrasto con la definizione attuale di ordinaria manutenzione. Mentre, infatti, per questo articolo è giustamente impedito al committente di installare utenze domestiche che lo portino ad agire direttamente sugli impianti, con la definizione di manutenzione ordinaria possono essere sostituite parti d'impianto, purché di pari caratteristice, operazione questa di gran lunga più pericolose delle cosiddette installazioni domestiche.

Nel contempo si ritiene opportuno che per via regolamentare si precisino meglio quali siano le installazioni domestiche sottoposte agli obblighi di legge.

ARTICOLO 16. – DEPOSITO IN COMUNE.

Vari casi.

L'articolo resta sostanzialmente inalterato. Si precisa solamente che il deposito in comune del progetto e della dichiarazione di conformità, secondo i disposti dell'articolo stesso vale sia per i rifacimenti totali sia per gli interventi parziali e si specifica meglio la differenza tra i casi sottoposti ad abitabilità e ad agibilità.

Deposito in comune.

Indipendentemente da leggi o regolamenti che semplifichino le pratiche amministrative o dal fatto che i lavori impiantistici non richiedano in alcun modo autorizzazioni al comune, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo dovranno sempre essere consegnati trenta giorni dopo la conclusione dei lavori.

ARTICOLO 17. – VERIFICHE.

Definizione di verifica.

Si riporta il comma 1 nel testo attuale con un'aggiunta che consente di definire esattamente cosa si debba intendere per verifica ai sensi della presente proposta di legge.

Ruolo della regione.

Avendo la regione un ruolo di coordinamento per le verifiche, la si include tra gli enti che possono effettuare le verifiche in quanto, se essa vuole, può avere un ruolo di supplenza laddove tali verifiche non avvenissero per inerzia dell'ente più direttamente preposto.

Momenti di verifica.

Si ritiene opportuno chiarire che la verifica può essere effettuata in un qualsiasi momento della vita dell'impianto: dal deposito della pratica all'utilizzazione.

Elenco verificatori.

Si propone che l'elenco dei liberi professionisti verificatori venga tolto dalla

competenza delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e venga attribuito alla regione. A quest'ultimo ente non è attribuito solo il deposito ma anche la stesura dell'elenco dei liberi professionisti operanti come verificatori. In relazione a ciò, con la presente proposta di legge si annulla il decreto ministeriale relativo all'elenco dei verificatori in quanto, in base a quanto contenuto nel presente articolo, sono modificate le procedure per esservi inseriti.

Il comune per l'ambito civile.

Una delle carenze più evidenti della legge n. 46 del 1990 è che le verifiche di fatto possono essere effettuate con una certa difficoltà soltanto dagli enti preposti quali le unità sanitarie locali, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) ed i Vigili del fuoco. Questi, però, non essendo ancora stati emanati gli elenchi ufficiali dei verificatori non possono usufruirne e quindi hanno una certa difficoltà ad effettuare anche le verifiche ai sensi della legge n. 46 del 1990, oltre i controlli di competenza. Inoltre, fatto ancor più rilevante, questi enti non possono effettuare controlli laddove questi sono più necessari, cioè nell'abitativo. Questo perché essi hanno diritto di accesso soltanto dove si configura attività dipendente. Pertanto proprio gli impianti dell'ambito civile che avrebbero dovuto essere oggetto di verifica in quanto quelli più bisognosi, non sono assolutamente controllati anche dopo la promulgazione della legge n. 46 del 1990. Nella presente proposta di legge, proprio per venir incontro a tale esigenza, si specifica che il compito della verifica degli impianti negli ambiti non sottoposti a controllo di altri enti spetta al comune che dovrà avvalersi dei liberi professionisti inseriti negli appositi elenchi, fermo restando l'utilizzo degli organi pubblici preposti che possono operare su richiesta del comune.

Ribadito questo principio è però necessario risolvere la questione economica ed il diritto di accesso. Per la prima, come già esposto all'articolo 9, i finanziamenti arrivano dai contributi Inail, a cui si ritiene opportuno aggiungere un contributo fisso a carico del committente da versarsi in comune all'atto della richiesta di concessione edilizia ed agli importi delle sanzioni. Per quanto riguarda il diritto di accesso, in coerenza con il dettato costituzionale, esso viene attribuito dalla presente proposta di legge che, avendo come fine la sicurezza, non va in alcun modo in contrasto col suddetto dettato costituzionale.

Diritto di accesso.

Si ritiene che i liberi professionisti che collaborano con le unità sanitarie locali, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro (ISPESL) ed i Vigili del fuoco per le verifiche abbiano automaticamente quel diritto di accesso consentito ai suddetti enti.

Diversa invece è la situazione per la regione ed il comune. Si ritiene opportuno che tale diritto sia sancito dalla presente proposta di legge per i liberi professionisti verificatori che collaborano con questi specifici organismi. Anche se il loro compito è prevalentemente rivolto ai luoghi di vita, tale diritto è riferito ad ogni luogo, in quanto tali enti potrebbero avere necessità di fare verifiche anche al di fuori degli ambienti di vita.

Organismi riconosciuti per le verifiche.

Allo stato attuale il sistema delle verifiche è affidato alle USL, all'ISPESL e ai Vigili del fuoco, storicamente e istituzionalmente preposti a questi compiti, ed al comune e alla regione che, invece, si vedono attribuire per la prima volta questo compito.

Tutti, ma soprattutto le amministrazioni comunali e la regione, potranno avvalersi dei liberi professionisti inseriti negli appositi elenchi. Va però tenuto in conto che gli impianti sono sempre più diffusi e sofisticati, che le modalità di verifica richiedono competenze e strumen-

tazioni specifiche non sempre disponibili ai liberi professionisti o agli enti preposti. Quindi, in proiezione futura, si ritiene opportuno che la legge stabilisca che le verifiche sugli impianti possono essere effettuate da organismi riconosciuti. Al riguardo si demanda al regolamento di stabilire quali requisiti devono essere posseduti da questi organismi.

ARTICOLO 18. – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE.

Nuovo regolamento.

Come logica conseguenza della revisione della legge n. 46 del 1990 si ha anche quella del suo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1991.

Si ritiene che la revisione del regolamento debba salvaguardare le parti in esso contenute, modificando solo quelle che non fossero sufficientemente chiare o in contrasto con il nuovo testo legislativo. In particolare, per quanto riguarda i limiti di progetto, essi devono essere modificati nella logica espressa all'articolo 6, cioè di giusto equilibrio tra le capacità dell'installatore e quelle di un professionista abilitato alla progettazione e non nel tentativo di vanificare uno dei punti più qualificanti della presente proposta di legge.

In successione vengono riportati i compiti che, per delega della legge, devono essere assolti dal regolamento.

Competenza del Presidente del Consiglio dei ministri.

All'articolo 1 si è affidata la competenza sulla gestione della legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per questa funzione è molto importante il regolamento di attuazione. Allo scopo si è prevista un'apposita commissione composta da membri di comprovata capacità di cultura tecnica, in quanto indubbiamente questa è una proposta di legge con tale connotazione, ma anche di cultura legislativa in quanto è necessario coordinare bene quanto si ritiene valido dal punto di vista tecnico con la legge oggetto di regolamentazione e con tutte le altre leggi esistenti.

Per quanto riguarda la sua composizione si ritiene che tale commissione debba essere costituita sia dai rappresentanti delle categorie più rappresentative nel settore dell'impiantistica, sia da persone di riconosciuta competenza tecnica, in senso lato, nominate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Compiti della commissione permanente.

La commissione permanente avrà il compito della stesura del regolamento e collaborerà con la Presidenza del Consiglio dei ministri nella redazione di decreti-legge, circolari, risposte ai quesiti che si rendessero necessari.

Inoltre essa terrà un contatto continuo con gli osservatori della sicurezza costituiti dalla regione e da questi riceverà un rapporto semestrale circa l'applicazione della presente proposta di legge e le relative problematiche.

ARTICOLO 19. – SANZIONI.

Importanza delle sanzioni.

Non meno importanti delle verifiche sono le sanzioni. Nella presente proposta di legge, richiamando quelle preannunciate alla fine di alcuni articoli, si entra nel merito delle singole sanzioni, dei soggetti interessati e dei relativi importi.

ARTICOLO 20. – DELEGA DI COMPITI ALLA REGIONE, ABROGAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI E REGIONALI.

L'articolo attuale della legge n. 46 del 1990 necessita di una integrazione in relazione agli adempimenti che la presente proposta di legge attribuisce a questi enti.

Innanzitutto la regione viene ad assumere un ruolo di coordinamento per quanto riguarda le verifiche, dovendo stilare e conservare l'elenco dei liberi professionisti verificatori e gestire il fondo di finanziamento delle verifiche. Per questo con la presente proposta di legge si dispone che le regioni apprestino leggi regionali che, in coerenza con le norme proposte, rendano operativo ed efficace lo strumento delle verifiche.

Il comune, a sua volta, che riceve per legge un incarico specifico, deve adottare un regolamento comunale che formalizzi, sul territorio di competenza, l'istituto della verifica.

Osservatorio sulla sicurezza.

In particolare un ruolo importante ha questo organismo che, oltre a compiti specifici nel campo della sicurezza attribuiti mediante leggi regionali, sovraintende e coordina l'attività delle seguenti commissioni:

a) commissione per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per la realizzazione e/o la manutenzione degli impianti per le ditte del settore, integrata per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per l'installazione e/o la manutenzione per i responsabili degli uffici tecnici non del settore;

b) commissione per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dei professionisti iscritti negli albi professionali;

c) commissione per l'accertamento dei requisiti dei liberi professionisti verificatori e per la tenuta e l'aggiornamento del relativo albo professionale;

d) commissione tecnica di verifica per i progetti e la documentazione tecnica della dichiarazione di conformità.

L'osservatorio sulla sicurezza è diretto da un comitato di gestione che oltre ad avere il compito di coordinare l'attività delle suddette commissioni ha l'incarico di gestire il fondo economico per l'effettuazione delle verifiche. Inoltre, avendo la regione facoltà per legge di effettuare le verifiche, tale comitato, se ne ravviserà la necessità, potrà predisporle in proprio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. La presente legge detta norme per la sicurezza degli impianti tecnici relative alla loro gestione e realizzazione. A tale fine essa attribuisce specifici diritti ed obblighi ai committenti, agli amministratori di condominio, ai gestori degli impianti di cui all'articolo 2; stabilisce l'obbligo per i progettisti, gli installatori ed i verificatori di possedere precisi requisiti tecnico-professionali e di realizzare la loro opera in conformità alla regola d'arte; attribuisce alla pubblica amministrazione un compito di controllo e di verifica; demanda alle regioni il compito di coordinare il citato sistema delle verifiche ed attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge stessa.

2. La presente legge è finalizzata alla sicurezza degli utenti nell'utilizzo degli impianti di cui all'articolo 2, in relazione sia all'installazione, all'ampliamento, alla trasformazione e alla manutenzione a regola d'arte degli stessi sia al loro costante adeguamento all'evolversi della regola d'arte con specifico riferimento alle norme di sicurezza.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge di cui all'articolo 18 deve tener conto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.

ART. 2.

(Impianti soggetti ed ambito di applicazione).

1. Sono soggetti alle disposizioni di cui alla presente legge i seguenti impianti relativi ad immobili ed edifici, pubblici e

privati, adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore o da un impianto di autoproduzione separato dalla rete di distribuzione, anch'esso soggetto alle disposizioni di cui alla presente legge;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi altra natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua, a partire dal punto di consegna dell'acqua, fornita dall'ente distributore o da fonti autonome;

e) gli impianti per il trasporto e per l'utilizzazione di gas allo stato liquido od aeriforme, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore o dal serbatoio di stoccaggio;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio;

h) gli impianti di rilevazione automatica d'incendio, di gas tossici ed infiammabili, di intrusione o di furto, di gestione integrata degli edifici e degli immobili.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli impianti destinati esclusivamente a processi produttivi. Il regolamento di cui all'articolo 18 definisce nella loro composizione gli impianti soggetti alla disciplina di cui alla presente legge, tenendo conto di quanto stabilito al comma 3.

3. La definizione della consistenza degli impianti soggetti alle disposizioni di cui alla presente legge, tenendo conto delle finalità e dell'oggetto della legge stessa, si estende anche a quelle utenze che, per il sito di installazione, possono essere pericolose in quanto facilmente accessibili da parte di soggetti non esperti.

ART. 3.

(Soggetti abilitati).

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 2, tutte le imprese del settore, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, comma 1, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

3. Sono, altresì, abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 2, tutte le imprese non del settore, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al citato testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che siano dotate di propri organismi interni preposti all'impiantistica e di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge.

4. Sono, inoltre, abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 2, tutte le organizzazioni e gli enti, singoli o associati, non iscrivibili nel registro delle ditte di cui al citato testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che siano dotati di propri organismi interni preposti all'impiantistica e di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2 della presente legge.

5. Gli organismi interni preposti all'impiantistica delle ditte non del settore e degli enti sono denominati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, « uffici tecnici interni non del settore ».

6. L'attività di preposto per un'impresa del settore può essere esercitata solo in presenza di un rapporto di lavoro dipendente.

7. L'attività di responsabile degli uffici tecnici interni non del settore può essere esercitata solo in presenza di un rapporto di dipendenza con la ditta o con l'ente per cui si assume tale incarico.

8. L'esercizio delle funzioni di preposto ad una impresa del settore e di responsabile degli uffici tecnici interni di una impresa non del settore è subordinato al conseguimento del certificato attestante il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2. Detto certificato, rilasciato a seguito dei relativi accertamenti da parte della commissione di cui all'articolo 5, ha valore di titolo abilitante all'esercizio delle predette funzioni presso una specifica impresa o ufficio tecnico interno. Il regolamento di cui all'articolo 18 definisce le procedure per la richiesta del suddetto certificato, la quale deve comunque contenere l'indicazione dell'impresa o dell'ufficio tecnico interno presso i quali si intende svolgere la funzione di preposto o di responsabile.

9. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta nei

confronti del titolare dell'impresa di installazione, del responsabile degli uffici tecnici interni non del settore, del titolare della ditta non del settore e del responsabile dell'ente l'applicazione di una sanzione definita ai sensi dell'articolo 19.

ART. 4.

(Requisiti tecnico-professionali).

1. I requisiti tecnico-professionali dei responsabili tecnici delle imprese impiantistiche e di manutenzione di cui all'articolo 2, comma 1, sono, alternativamente, i seguenti:

a) diploma di laurea in una materia tecnica specifica rilasciato da una università statale o legalmente riconosciuta, e conseguito sulla base di un piano di studi contenente almeno quattro materie specifiche inerenti alla categoria d'impianto per cui si richiedono i requisiti o comunque ritenuto idoneo con la tipologia d'impianto per cui si richiedono i requisiti, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 18;

b) diploma di scuola secondaria superiore rilasciato, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, da un istituto statale o legalmente riconosciuto, e conseguito al termine di un corso di studi contenente almeno quattro materie specifiche della categoria d'impianto per cui si richiedono i requisiti ovvero ritenuto idoneo con la tipologia d'impianto per cui si richiedono i requisiti, e l'aver effettuato un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 18, ovvero l'aver esercitato la libera professione da almeno tre anni;

c) titolo di studio o un attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore;

d) prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa del settore nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa per un periodo non inferiore a tre anni continuativi, e comunque compreso negli ultimi cinque anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 2;

e) prestazione lavorativa in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico interno non del settore, come definito ai sensi del comma 5.

2. I requisiti tecnico-professionali dei responsabili degli uffici tecnici interni di imprese non del settore di cui all'articolo 3, comma 5, sono, alternativamente, i seguenti:

a) possesso di diploma di laurea in una materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta, di cui al comma 1, lettera *a)*, o ricoprire l'incarico di responsabile degli impianti dell'impresa o dell'ente non del settore per cui si chiedono i requisiti, come laureato;

b) possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con la specializzazione di cui al comma 1, lettera *b)*, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, e l'aver effettuato un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore o il ricoprire l'incarico di responsabile, da almeno un anno, degli impianti dell'impresa non del settore o dell'ente per cui si chiedono i requisiti, come diplomato, ovvero l'aver esercitato la libera professione da almeno tre anni;

c) possesso di un titolo di studio o di un attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, e l'aver effettuato un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore o ricoprire l'inca-

rico di responsabile da almeno un anno, degli impianti dell'impresa non del settore o dell'ente per cui si chiedono i requisiti, con il titolo e l'attestato sopra indicati;

d) svolgimento di una prestazione lavorativa alle dirette dipendenze di un'impresa del settore nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa per un periodo non inferiore a tre anni continuativi, e comunque compreso negli ultimi cinque anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 2, o ricoprire l'incarico di responsabile, da almeno un anno, degli impianti dell'impresa non del settore o dell'ente per cui si chiedono i requisiti;

e) ricoprire l'incarico di responsabile degli uffici tecnici interni non del settore;

f) presentazione di una domanda documentata e attestante il superamento di un colloquio attitudinale le cui modalità sono definite dal regolamento di cui all'articolo 18, e da tenersi davanti alla commissione di cui all'articolo 5.

3. Il disposto di cui al presente articolo annulla tutte le procedure di riconoscimento dei requisiti effettuate con le modalità stabilite dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, e dalle relative circolari ministeriali. Tali procedure devono essere ripetute tenendo conto dei requisiti stabiliti al presente articolo.

4. Qualora il responsabile dell'ufficio tecnico di un'impresa non del settore intenda svolgere tale funzione in altra azienda non del settore o ente deve sostenere, previa presentazione di domanda, un colloquio presso la commissione per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 5, al fine del riconoscimento dell'idoneità a svolgere la mansione.

5. Qualora il responsabile dell'ufficio tecnico di un'impresa non del settore intenda svolgere un'attività di installazione in proprio o come preposto di una azienda

del settore deve sostenere, previa presentazione di una domanda, un colloquio con la commissione per l'accertamento dei requisiti, al fine del riconoscimento dell'idoneità a svolgere le suddette mansioni.

ART. 5.

(Accertamento dei requisiti tecnico-professionali).

1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4 è compiuto, per tutte le imprese del settore, da una commissione insediata presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, nominata dalla regione e composta da un minimo di sette ad un massimo di undici membri dei quali un membro, rispettivamente, in rappresentanza degli ordini professionali e dei collegi professionali maggiormente rappresentativi, un membro in rappresentanza, rispettivamente, degli enti erogatori di energia elettrica, di gas e di acqua, ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge. Si intendono rappresentative le organizzazioni di categoria degli installatori di impianti e gli ordini ed i collegi professionali con il maggior numero di iscritti operanti nella progettazione impiantistica aventi i requisiti di cui all'articolo 7. La commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di materia tecnica. Tutti i componenti sono nominati dalla regione e scelti in una rosa di candidati di almeno tre nomi segnalati dagli organismi di appartenenza.

2. Per tutte le imprese non del settore, enti ed organizzazioni, la commissione di cui al comma 1 è integrata da un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria) e della Confederazione italiana della piccola e media industria (Confapi), da due rappresentanti degli organismi

rappresentativi dei tecnici delle pubbliche amministrazioni, da due rappresentanti dell'Associazione italiana addetti alla sicurezza (AIAS) e da due rappresentanti dell'Associazione italiana di manutenzione (AIMAN).

3. La commissione di cui ai commi 1 e 2 rilascia alle imprese, nei confronti delle quali siano stati accertati i requisiti tecnico-professionali, un certificato di acquisizione degli stessi requisiti riportante il nome dell'installatore, con modalità da stabilirsi con il regolamento di cui all'articolo 18.

4. I certificati relativi ad installazioni specifiche abilitano ad operare in tipologie d'impianto diverse, qualora gli interventi relativi siano di semplice esecuzione e strettamente connessi con l'operazione installativa principale.

5. I certificati per la manutenzione abilitano anche ad intervenire sugli impianti di alimentazione dell'apparecchio oggetto di manutenzione, qualora essi siano già esistenti.

6. I certificati di cui ai commi 4 e 5 devono essere stilati su moduli prestampati diversi, il cui testo e la cui validità sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 18. Lo stesso regolamento definisce la periodicità dei controlli sulla validità dei suddetti certificati.

ART. 6.

(Progettazione degli impianti).

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 2 è obbligatoria la redazione del relativo progetto da parte di professionisti, iscritti nei relativi albi professionali, che siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 7.

2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria in relazione a parametri

da stabilirsi con il regolamento di cui all'articolo 18. Tali parametri, individuati tenendo conto che il fine da perseguire è la sicurezza come definita all'articolo 1, possono essere legati a dei limiti numerici od a specifiche condizioni di funzionamento e ambientali, considerando il livello medio di professionalità della categoria degli installatori, l'esistenza ed il livello di conoscenza di norme, legislazioni tecniche e pubblicazioni in materia. Nella scelta dei parametri si devono rispettare i limiti stabiliti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, che possono essere modificati solo per esigenze di coerenza con quanto disposto dalla presente legge.

3. Il progetto degli impianti di cui all'articolo 2 è suddiviso in quattro fasi:

a) progetto preliminare;

b) progetto esecutivo;

c) progetto costruttivo;

d) progetto finale.

4. Il progetto preliminare deve contenere:

a) gli schemi d'impianto ed i disegni planimetrici;

b) una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto medesimo, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e dei componenti da utilizzare ed alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;

c) tutte le informazioni necessarie affinché le opere edili siano asservite alle necessità degli impianti e vi sia una coerenza installativa tra tutti gli impianti interessati.

5. Il progetto preliminare di cui al comma 4 costituisce la documentazione minima progettuale che deve essere consegnata contestualmente al progetto edilizio per tutti gli impianti di cui all'articolo 2,

anche nei casi in cui i progetti esecutivo, costruttivo e finale siano disciplinati da specifiche disposizioni legislative.

6. Il progetto esecutivo, che può essere assorbito, per scelta del committente e del progettista, dal progetto preliminare, deve contenere tutti i disegni, gli schemi e le informazioni tecniche necessarie all'installatore per la realizzazione dell'impianto, nonché il computo metrico estimativo.

7. Il progetto costruttivo è elaborato dal progettista, nel rispetto del progetto esecutivo, in relazione alle caratteristiche dei materiali scelti, e definisce i particolari costruttivi utilizzati per la realizzazione dell'opera.

8. Il progetto finale consiste nella documentazione progettuale che deve accompagnare il modello della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore, e costituire il parametro per la dichiarazione medesima.

9. Qualora l'impianto a base di un progetto sia variato in corso d'opera, le varianti devono essere a loro volta progettate e coerentemente inserite nel progetto finale.

10. Il progetto di cui al comma 1 è depositato presso:

a) gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, almeno nella forma di progetto preliminare, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.

11. I progetti degli impianti di antintrusione, di furto e gestione comune o comunque integrata dell'edificio, che sono resi obbligatori dal regolamento di cui all'articolo 18 e per i quali sussistono fondati motivi di segretezza, non devono essere depositati ai sensi del comma 10.

12. La presentazione contestuale del progetto è obbligatoria, nella sola forma

definita come preliminare, per tutti gli impianti di cui all'articolo 2 che siano regolati, per quanto riguarda gli obblighi di progetto, da altre leggi.

13. Gli uffici tecnici comunali devono effettuare sul progetto depositato i controlli e gli accertamenti previsti all'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora ravvisino delle irregolarità sostanziali devono inviare il progetto alla commissione di verifica di cui al comma 14 del presente articolo.

14. Presso ogni regione è insediata una commissione di verifica dei progetti e della documentazione tecnica della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 11, i cui membri, tutti di nomina regionale, sono costituiti da tre rappresentanti, rispettivamente, degli ordini e dei collegi maggiormente rappresentativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, da tre rappresentanti delle imprese di installazione, da un rappresentante dei Vigili del fuoco, da un rappresentante dell'unità sanitaria locale, da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), da tre docenti universitari e di istituto tecnico industriale di discipline tecniche omogenee agli impianti elettrici e meccanici. Il presidente è di nomina regionale.

15. I rappresentanti degli ordini e dei collegi di cui al comma 14 sono scelti dalla regione in una rosa di nove candidati per ciascun organismo, tra coloro che svolgono da almeno quindici anni attività di progettazione in uno o più impianti di cui all'articolo 1, tenendo conto delle diverse specializzazioni.

16. Il mancato rispetto da parte del committente, del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune, o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, dell'obbligo di progetto di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione stabilita ai sensi dell'articolo 19.

17. L'installazione di un impianto sottoposto ad obbligo di progetto ai sensi del presente articolo, in assenza di progetto comporta, per l'installatore o per il responsabile degli uffici tecnici interni non

del settore, l'applicazione di una sanzione stabilita ai sensi dell'articolo 19.

18. Il mancato rispetto da parte del progettista delle indicazioni sul contenuto del progetto di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione stabilita ai sensi dell'articolo 19.

ART. 7.

(Requisiti tecnico-professionali per la progettazione).

1. Il riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali per la progettazione di cui all'articolo 6 si ottiene previa presentazione di una domanda attestante il tipo e la consistenza dell'attività di progettazione svolta nella categoria di impianti in relazione alla quale si chiede il riconoscimento medesimo.

2. L'accertamento dei requisiti per la progettazione è espletato da un'apposita commissione, nominata dalla regione. Tale commissione è composta da tre rappresentanti, rispettivamente, degli ordini e dei collegi professionali maggiormente rappresentativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, da tre docenti universitari e da tre docenti di istituti tecnici di materie tecniche attinenti ad impianti elettrici e meccanici. La commissione ha facoltà di chiedere, se lo reputa necessario, ulteriore documentazione oltre a quella già presentata con la domanda.

3. I rappresentanti degli ordini e dei collegi di cui al comma 2 sono scelti dalla regione in una rosa di nove candidati tra coloro che svolgono da almeno dieci anni l'attività di progettazione in uno o più impianti di cui all'articolo 2, tenendo conto delle diverse specializzazioni.

4. Possono chiedere l'accertamento dei requisiti per la progettazione coloro che sono iscritti agli ordini professionali da almeno due anni ed ai collegi professionali da almeno cinque anni.

5. L'esercizio dell'attività di progettazione senza il possesso dei necessari requisiti, qualora sussista l'obbligo di progetto ai sensi della presente legge, comporta l'applicazione di una sanzione a carico del progettista stabilita ai sensi dell'articolo 19.

ART. 8.

(Installazione e manutenzione degli impianti).

1. Le imprese installatrici e gli uffici tecnici interni di imprese non del settore sono tenuti ad eseguire, rispettivamente, la realizzazione e la manutenzione degli impianti a regola d'arte ai sensi del comma 2, utilizzando, allo scopo, materiali parimenti costruiti a regola d'arte.

2. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche stabilite dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché alla legislazione tecnica vigente, si intendono costruiti a regola d'arte. Il regolamento di cui all'articolo 18 stabilisce i criteri e le modalità di applicazione di tali normative.

3. Il regolamento di cui all'articolo 18 individua, altresì, i dispositivi che assumono un ruolo primario per il conseguimento della sicurezza sugli impianti, quali gli interruttori differenziali ad alta sensibilità e i rivelatori di fumo e di gas, e dei quali si rende obbligatoria l'installazione, ferma restando la possibilità di applicare misure alternative.

4. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati alle disposizioni in essa contenute entro tre anni da tale data, salvi i casi di cui al comma 5.

5. Il regolamento di cui all'articolo 18 stabilisce, solo per le singole abitazioni, i casi in cui l'obbligo dell'adeguamento di cui al comma 4 può essere assolto con modalità diverse da quelle di cui al comma 2. In tal caso devono essere definite le condizioni minimali da soddisfare, fermo restando che tale possibilità è a termine, secondo i tempi stabiliti dallo stesso regolamento.

6. Allo scadere del termine per l'adeguamento di cui al comma 4 tutti gli impianti installati e tutti quelli da installare devono essere mantenuti conformi alla regola d'arte, ai fini della sicurezza,

tenendo conto dell'evoluzione della normativa tecnica vigente.

7. Tra gli adempimenti obbligatori per l'adeguamento di cui al comma 4 è compresa la redazione di una documentazione tecnica costituita da schemi, da disegni planimetrici e da una relazione tecnica relativa agli impianti esistenti.

8. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4 o delle disposizioni tecniche di cui al comma 2, da parte del proprietario dell'immobile, dell'amministratore del condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, comporta l'irrogazione di una sanzione *stabilita ai sensi dell'articolo 19*.

9. Il mancato rispetto nell'esecuzione degli impianti delle disposizioni di cui al comma 2 comporta nei confronti del titolare dell'impresa di installazione e del responsabile degli uffici tecnici interni dell'impresa non del settore l'applicazione di una sanzione stabilita ai sensi dell'articolo 19.

ART. 9.

(Agevolazioni fiscali).

1. Dal 1° gennaio 1994 i proprietari persone fisiche di immobili possono portare come onere deducibile nella dichiarazione dei redditi le spese effettuate per adeguare gli impianti alle disposizioni di cui alla presente legge, nella misura del 40 per cento della spesa, sino ad un importo della stessa non superiore alla somma di lire 5 milioni. Le imprese proprietarie di immobili non strumentali possono dedurre nella dichiarazione dei redditi le spese sostenute in un periodo di tempo di tre anni.

ART. 10.

(Finanziamento dell'attività di normazione tecnica e di verifica).

1. Il 4 per cento del contributo versato annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul la-

voro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 agosto 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e successive modificazioni, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 8 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI ed all'espletamento delle verifiche di cui all'articolo 17.

2. La somma di cui al comma 1 calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL, per ogni anno, è ripartita dal Presidente del Consiglio dei ministri, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 18, alle regioni che gestiscono il fondo per le verifiche.

3. Il committente, il proprietario od il gestore dell'impianto, per l'espletamento della procedura per il rilascio del certificato di abitabilità degli immobili deve versare un contributo fisso di lire 20 mila da destinare al fondo per l'effettuazione delle verifiche gestito dalla regione.

4. Il fondo per l'effettuazione delle verifiche è costituito, altresì, anche dai proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite ai sensi dell'articolo 19.

ART. 11.

(Dichiarazione di conformità).

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati alle disposizioni di cui all'articolo 8. Tale dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'impresa medesima, abilitata ai sensi dell'articolo 3 e recante i numeri di partita IVA e d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è accompagnata da una documentazione tecnica redatta ai sensi del comma 4 e dei criteri da stabilirsi con il regolamento di cui all'articolo 18, nonché, da copia del progetto esecutivo dell'impianto, ove previsto, che deve corrispondere all'impianto realizzato.

2. Il regolamento di cui all'articolo 18 stabilisce le modalità di compilazione ed i contenuti della dichiarazione di cui al pre-

sente articolo, determinando, altresì, le relative tariffe professionali, che devono essere commisurate al costo complessivo dell'impianto.

3. La dichiarazione di conformità deve essere redatta sulla base del modello di cui all'allegato A alla presente legge.

4. La documentazione tecnica di cui al comma 1 deve essere costituita da:

a) una relazione tecnica sulle misure di sicurezza adottate, che deve contenere, nei casi in cui non vi sia l'obbligo della previa presentazione del progetto, la normativa tecnica di riferimento per la realizzazione e l'ideazione dell'impianto. Inoltre la relazione deve contenere, per i prodotti disciplinati da specifiche norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata dal riferimento a marchi, certificati di prova o da altra documentazione eventualmente richiesta, rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali o prodotti conformi a quanto previsto dall'articolo 8. La responsabilità del firmatario resta, in ogni caso, circoscritta a vizi del prodotto che pregiudicano la sicurezza e che siano riscontrabili con i mezzi a disposizione dell'installatore. Infine, nella relazione devono essere contenute tutte quelle informazioni al committente relative all'uso dell'impianto che siano rilevanti ai fini della sicurezza;

b) la descrizione, qualora non vi sia il progetto, dell'impianto così come realizzato, che deve contenere gli schemi ed i disegni planimetrici. Nel caso di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, ove possibile, nello schema dell'impianto preesistente;

c) una relazione tecnica sulle prove eseguite dopo la realizzazione dell'impianto, con indicazione dei risultati conseguiti.

5. Il regolamento di cui all'articolo 18 stabilisce i modelli delle dichiarazioni di conformità relativamente alle varie tipologie d'impianto.

6. Al termine dei lavori effettuati dagli uffici tecnici interni di imprese non del settore, relativamente ai propri impianti, deve essere rilasciata una dichiarazione di conformità dell'opera realizzata alle disposizioni di cui all'articolo 8. Tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui al comma 5, deve essere firmata dal responsabile tecnico degli uffici tecnici interni competente per quella specifica tipologia di impianto.

7. La documentazione tecnica degli uffici tecnici interni di imprese non del settore deve essere conforme a quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 18. Per la sua valutazione la commissione tecnica di verifica di cui al comma 14 dell'articolo 6, deve avvalersi della collaborazione di rappresentanti delle aziende non del settore e degli enti e dei membri designati dalle associazioni della sicurezza e della manutenzione industriale.

8. I committenti devono conservare la documentazione relativa alla dichiarazione di conformità e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonché darne copia alla persona che utilizza il locale. L'installatore è tenuto a rilasciare la dichiarazione di conformità in qualsiasi momento, qualora essa venga richiesta da un avente diritto.

9. Gli uffici tecnici comunali devono effettuare sulla dichiarazione di conformità depositata presso di essi i controlli e gli accertamenti previsti dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora ravvisino delle irregolarità, devono inviare la dichiarazione di conformità alla commissione di verifica di cui al comma 14 dell'articolo 6. La medesima procedura deve essere seguita da coloro che eseguono le verifiche sugli impianti ai sensi della presente legge.

10. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta per il titolare dell'impresa installatrice o per il responsabile degli uffici tecnici interni di imprese non del settore l'applicazione delle sanzioni stabilite ai sensi dell'articolo 19.

ART. 12.

(Enti distributori).

1. Gli enti erogatori di energia elettrica, di combustibile gassoso e di acqua devono condizionare la stipula dei nuovi contratti alla previa presentazione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 11, se si tratta di impianti rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge.

2. Gli enti di cui al comma 1 non possono chiedere altra documentazione aggiuntiva oltre quella stabilita dalla presente legge né possono modificare la formulazione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 11.

3. Se ne ravvisino la necessità, e solo ai fini della sicurezza, gli enti di cui al comma 1 possono chiedere al comune di effettuare una verifica, da attuare secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

ART. 13.

(Responsabilità del committente o del proprietario o del soggetto incaricato della gestione dell'impianto).

1. Il committente od il proprietario o chi ha in esercizio l'impianto, che sia soggetto pubblico o privato, è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 2 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3 o, se presenti, agli uffici tecnici interni, ed i lavori di progettazione ai professionisti iscritti agli albi professionali ed in possesso del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4.

2. Al termine dei lavori il committente è tenuto ad inviare la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 11, rilasciata dall'installatore, alla commissione per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 5.

3. La commissione per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 5 ha facoltà di esaminare la documentazione tecnica di

accompagnamento della dichiarazione di conformità, compreso il progetto allegato. Qualora ravvisi irregolarità tale documentazione deve essere inviata alla commissione di verifica di cui al comma 14 dell'articolo 8.

4. L'obbligo di cui al comma 3 non sussiste per gli uffici tecnici delle ditte e degli enti non del settore che devono ogni tre mesi inviare alla unità sanitaria locale territorialmente competente una relazione tecnica sui lavori di installazione, di manutenzione e di trasformazione, eseguiti sui loro impianti, nella quale si dichiari che tutta la documentazione tecnica è disponibile presso l'azienda medesima.

5. All'atto della costruzione o della ristrutturazione dell'edificio o dell'immobile contenente gli impianti di cui all'articolo 2 il committente o il proprietario o il gestore degli impianti affiggono un cartello ben visibile che, oltre ad indicare gli estremi della concessione edilizia e le informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

6. Il mancato rispetto da parte del committente o del proprietario o del soggetto che ha in esercizio l'impianto del disposto di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite ai sensi dell'articolo 19.

ART. 14.

(Certificato di abitabilità e di agibilità).

1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità, previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 11 o del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalla legislazione vigente.

2. Qualora il committente, nei casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 18, non sia in grado di presentare la dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo

11, fa richiesta al comune affinché venga nominato un libero professionista inserito nell'elenco di cui all'articolo 17, con l'incarico di provvedere alla verifica dell'impianto. In tale caso la documentazione tecnica di verifica deve essere redatta nella medesima forma e con i medesimi contenuti della dichiarazione di conformità. Le spese relative devono essere sostenute dal committente.

3. Il sindaco è tenuto ad effettuare la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo al termine dell'*iter* procedurale.

ART. 15.

(Ordinaria manutenzione e installazioni domestiche).

1. I committenti di lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 2 non sono tenuti al contributo di cui al comma 3 dell'articolo 10. Qualora il committente si rivolga anche per l'ordinaria manutenzione ad un installatore qualificato, l'operazione è esente dall'obbligo della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, ma non dal rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 11. Il regolamento di cui all'articolo 18 definisce, per i soli immobili adibiti ad uso civile, quali sono le operazioni di manutenzione ordinaria rientranti nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge.

2. Sono altresì escluse dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni di apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 11. Il regolamento di cui all'articolo 18 individua le installazioni domestiche soggette agli obblighi della presente legge.

ART. 16.

(Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo).

1. Qualora vengano installati nuovi impianti, di cui all'articolo 2, comma 1, in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo ai sensi dell'articolo 11 degli impianti installati, ove previsto dalla legislazione vigente o dal regolamento di cui all'articolo 18.

2. Qualora vengano installati nuovi impianti di cui all'articolo 2, comma 1, in edifici od immobili per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità ai sensi dell'articolo 14, l'impresa installatrice deposita *in loco*, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità od il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalla legislazione vigente o dal regolamento di cui all'articolo 18, affinché siano messi a disposizione degli organi di controllo.

3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione tecnica del progetto e nella dichiarazione di conformità deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti. Anche in tale caso il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo devono essere depositati presso il comune entro trenta giorni dalla fine dei lavori ai fini della verifica di abitabilità o conservati *in loco*, ai fini della verifica di agibilità.

4. Ogni intervento sugli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, indipendentemente da procedure semplificate o esenti da specifici adempimenti, se oggetto di

progetto o dichiarazione di conformità è sottoposto agli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 17.

(Verifiche).

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e le verifiche, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni di cui alla presente legge e della legislazione vigente, le regioni, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei Vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione di liberi professionisti dotati dei requisiti di cui al comma 3 ed iscritti negli elenchi di cui al comma 2. Tale verifica può essere esercitata in qualsiasi momento della vita dell'impianto, dal momento della consegna dei progetti contestualmente al progetto edilizio.

2. Ad ogni regione è affidato il compito di formare e tenere gli elenchi dei liberi professionisti di cui al comma 1 e di provvedere al pagamento delle prestazioni fornite dagli stessi secondo tariffe stabilite dal regolamento di cui all'articolo 18, sentito il parere degli ordini e dei collegi professionali di appartenenza.

3. All'elenco dei professionisti di cui al comma 2 possono accedere i professionisti dotati dei seguenti requisiti:

a) non avere alcun rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati, ad eccezione del personale docente del Ministero della pubblica istruzione che, peraltro, non può svolgere verifiche in edifici appartenenti al Ministero del medesimo;

b) avere i requisiti tecnico-professionali per la progettazione ai sensi dell'articolo 7;

c) aver avuto accoglimento favorevole alla domanda presentata alla commissione di cui al comma 4.

4. Presso ogni regione è istituita una commissione per l'accertamento dei requi-

siti tecnico-professionali per le verifiche costituita, rispettivamente, da tre rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali maggiormente rappresentativi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, da un rappresentante dei Vigili del fuoco, da un rappresentante dell'ISPESL e da un rappresentante dell'unità sanitaria locale.

5. In particolare, al comune è demandato il compito di effettuare le verifiche degli impianti predisponendo un regolamento che preveda e disciplini la verifica sugli impianti, sia di nuova realizzazione sia già esistenti. Il comune può effettuare verifiche su qualsiasi tipo d'impianto e per ogni ambito.

6. I liberi professionisti di cui al comma 1, previa specifica delega del comune e della regione, hanno diritto di accesso all'unità immobiliare oggetto della verifica.

7. I comuni, qualora ne ravvisano la necessità, possono chiedere all'unità sanitaria locale, all'ISPESL ed ai Vigili del fuoco di effettuare verifiche sugli impianti, secondo le rispettive competenze.

8. Gli enti preposti alle verifiche di cui al comma 1 possono avvalersi anche della collaborazione di soggetti di riconosciuta competenza ed imparzialità che rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 18 e nei casi previsti dal medesimo regolamento.

ART. 18.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamnento di attuazione.

2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono indicati:

a) le definizioni dei termini tecnici utilizzati nella presente legge;

b) la definizione delle utenze e degli impianti produttivi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge,

in quanto di facile accesso o contatto con persone non esperte, in particolare minori;

c) le procedure da seguire per richiedere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4;

d) le lauree specifiche e i diplomi di specializzazione, di cui all'articolo 5;

e) le modalità di svolgimento del colloquio attitudinale per il riconoscimento dei requisiti ai responsabili degli uffici tecnici di imprese non del settore;

f) la definizione delle funzioni singole di installazione corrispondenti agli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, e relativa individuazione dei requisiti tecnico-professionali richiesti per ciascun tipo di intervento;

g) le modalità di stesura dei certificati misti relativi ad una attività installativa principale ed altre accessorie;

h) le modalità di stesura dei certificati per la sola attività di manutenzione e di attività di installazione connesse su impianti esistenti;

i) la definizione dei tempi di validità dei certificati e le modalità di verifica della permanenza dei requisiti;

l) l'esplicitazione delle norme, italiane e comunitarie, che definiscono i materiali, i componenti e gli impianti come costruiti a regola d'arte, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 8;

m) i dispositivi che assumono un ruolo primario per il conseguimento della sicurezza degli impianti, ai sensi dell'articolo 8, per i quali si rende obbligatoria l'installazione, ferma restando la possibilità di applicare misure alternative;

n) i casi in cui le modalità di adeguamento possono essere attuate in relativa difformità alla regola d'arte, di cui all'articolo 8, con l'individuazione delle condizioni da soddisfare;

o) i termini oltre i quali non è consentito l'adeguamento ai sensi del comma 5 dell'articolo 8;

p) la ripartizione annuale dei fondi INAIL per l'attività di normazione tecnica e per l'espletamento delle verifiche, ai sensi dell'articolo 10;

q) la definizione della documentazione tecnica della dichiarazione di conformità ai sensi del comma 3 dell'articolo 11;

r) le tariffe per i professionisti incaricati di approntare la documentazione tecnica di cui alla lettera *q)*, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

s) i modelli della dichiarazione di conformità e della documentazione specifica per il certificato di possesso dei requisiti tecnico-professionali per l'installazione e la manutenzione ai sensi degli articoli 6, 7 e 8;

t) i modelli della dichiarazione di conformità rilasciata dagli uffici tecnici interni di imprese non del settore, ai sensi del comma 6 dell'articolo 11;

u) i casi di ordinaria manutenzione per il solo ambito dell'edilizia civile ai sensi dell'articolo 15;

v) la definizione delle installazioni domestiche soggette agli obblighi della presente legge;

z) l'individuazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 19.

2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene altresì le ulteriori disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, una commissione permanente composta da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria delle imprese di installazione; da quattro professionisti designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali degli ordini e dei collegi che hanno tra i propri iscritti il maggior numero di professionisti operanti nel settore impiantistico; da tre rappresentanti delle aziende costruttrici di materiali, compo-

nenti ed apparecchi utilizzati nella realizzazione degli impianti di cui all'articolo 7; da tre rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica, di gas e di acqua; da otto componenti designati direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui tre esperti nell'ambito legislativo e cinque di comprovata capacità nel settore impiantistico, con particolare riferimento alle problematiche della sicurezza. Il presidente della commissione è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La commissione di cui al comma 3 ha i seguenti compiti:

a) predispone lo schema di regolamento di cui al presente articolo;

b) formula proposte ed esprime parere per quanto concerne l'attuazione della presente legge ed ogni atto legislativo o amministrativo concernente l'ambito di applicazione della stessa;

c) coordina l'attività degli osservatori regionali della sicurezza di cui all'articolo 20.

ART. 19.

(Sanzioni).

1. Le sanzioni previste dalla presente legge sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 18, che determina, altresì, le modalità della sospensione dall'esercizio delle imprese e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti delle sanzioni di cui al presente articolo.

ART. 20.

(Compiti delle regioni, abrogazione ed adeguamento dei regolamenti comunali e regionali).

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Le regioni sono autorizzate a provvedere alla costituzione dei seguenti organismi:

a) un osservatorio sulla sicurezza, che ha il compito di coordinare l'attività di verifica, di gestire il relativo fondo e di vigilare e coordinare l'operato delle commissioni di cui alla lettera *b);*

b) le commissioni previste dalla presente legge e di nomina regionale.

ART. 21.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO A.
(v. articolo 11)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) operante nel settore con sede in via
n. comune (prov.) partita IVA
iscritta nel registro delle ditte (regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011) della camera C.I.A.A. di n. esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)
inteso come: nuovo impianto; trasformazione; ampliamento; manutenzione straordinaria; manutenzione ordinaria; altro (1) commissionato da installato nei locali siti nel comune di (prov.)
via n. scala piano
interno di proprietà di (nome, cognome, o ragione sociale e indirizzo) in edificio ad uso: industriale, civile, commercio, altri usi:

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 46 del 1990, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 46 del 1990);

seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego;

installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione;

controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Nota: Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della prima, seconda, terza famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso.